

S ~~1632~~

CODICE CIVILE

LIBRO DEL LAVORO

INDICE SOMMARIO E ANALITICO



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01641

MSR 62269

CASA EDITRICE BIETTI
MILANO

CODICE CIVILE

LIBRO DEL LAVORO

TITOLO I.

DELLE FONTI NELL'ORDINE CORPORATIVO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

(Del lavoro).

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, secondo i principi della Carta del lavoro.

Art. 2.

(Ordinamento delle categorie professionali).

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 3.

(Esercizio professionale delle attività economiche).

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme corporative e dalle tariffe emanate dalle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 4.

(Norme corporative).

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 5.

(Obbligatorietà delle norme corporative).

Le norme corporative divengono obbligatorie dalla data della pubblicazione, salvo che in esse sia indicata una data posteriore.

Art. 6.

(Efficacia delle norme corporative nel tempo).

Le norme corporative non hanno effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono tuttavia stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione.

Art. 7.

(Limiti della disciplina corporativa).

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8.

(Usi).

Le norme corporative prevalgono sugli usi, salvo che in esse sia diversamente disposto.

CAPO II.

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.

Art. 9.

(Oggetto).

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

- 1) la disciplina unitaria della produzione;
- 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali legalmente riconosciute che rappresentano le categorie interessate.

Art. 10.

(Formazione e pubblicazione).

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Art. 11.

(Efficacia).

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano

la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Art. 12.

(Inderogabilità).

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

CAPO III.

**Del contratto collettivo del lavoro
e delle norme equiparate.**

Art. 13.

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Art. 14.

(Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo).

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

Art. 15.

(Efficacia).

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti.

Art. 16.

(Criteri di applicazione).

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano attività similari.

Art. 17.

(Contenuto).

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare esecuzione

alle norme di questo libro concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 18.

(Deposito e pubblicazione).

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione, l'autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 17, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un determinato termine. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine stabilito, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro, a norma delle leggi speciali.

Art. 19.

(Denuncia).

La denuncia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denuncia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l'esperimen-

to di conciliazione previsto nell'art. 412 del Codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 20.

(Effetti dopo la scadenza).

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 21.

(Variazioni nell'inquadramento).

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni dell'inquadramento, è stata trasferita ad altra associazione.

Questa ha però facoltà di denunciare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la sua scadenza.

Art. 22.

(Annullabilità del contratto collettivo).

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Art. 23.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle norme del medesimo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 24.

(Efficacia degli usi).

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo, si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 25.

(Rapporti d'associazione agraria e di piccola affitto).

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed ai contratti di piccola affitto a coltivatori diretti del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 26.

(Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria).

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di piccola affitto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi da quelle del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 27.

(Norme equiparate al contratto collettivo).

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

TITOLO II.

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I.

Dell'impresa in generale.

Sezione I. — DELL'IMPRENDITORE.

Art. 28.

(Imprenditore).

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 29.

(Piccoli imprenditori).

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 30.

(Condizioni per l'esercizio dell'impresa).

La legge determina le categorie di imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 31.

(Indirizzo della produzione).

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Art. 32.

(Direzione e gerarchia nell'impresa).

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 33.

(Tutela delle condizioni di lavoro).

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 34.

(Responsabilità dell'imprenditore).

L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.

Art. 35.

(Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore).

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perchè promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo seguente.

Art. 36.

(Sanzioni).

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma

la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anzichè nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Art. 37.

(Procedimento).

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del codice di procedura civile.

Art. 38.

(Sanzioni previste da leggi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Art. 39.

(Imprese esercitate da enti pubblici).

Le disposizioni del presente libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni del presente libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Sezione II. — DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE.

Art. 40.

(Prestatore di lavoro subordinato).

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 41.

(Categorie dei prestatori di lavoro).

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai.

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Sezione III. — DEL RAPPORTO DI LAVORO.

§ 1. — DELLA FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Art. 42.

(Assunzione in prova).

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire che si faccia e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

Art. 43.

(Durata del contratto di lavoro).

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 64.

Art. 44.

(Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori)

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salvo l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

§ 2. — DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI.

Art. 45.

(Retribuzione).

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Art. 46.

(Obbligatorietà del cottimo).

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.

Art. 47.

(Tariffe di cottimo).

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 48.

(Partecipazione agli utili).

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Art. 49.

(Prestazione del lavoro).

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore, in relazione alle esigenze dell'impresa, può adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una

diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.

Art. 50.

(Diligenza del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 51.

(Obbligo di fedeltà).

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 52.

(Sanzioni disciplinari).

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

Art. 53.

(Orario di lavoro).

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Art. 54.

(Lavoro straordinario e notturno).

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione in aggiunta a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

Art. 55.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 64.

Art. 56.

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non

stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 64, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Art. 57.

(Servizio militare).

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 58.

(Trasferimento dell'azienda).

In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che hanno causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questo può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

Art. 59.

(Rinuncie e transazioni).

Le rinuncie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative, sono nulle.

L'azione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile.

§ 3. — DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA.

Art. 60.

(Previdenza ed assistenza obbligatorie).

Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 61.

(Contribuzioni).

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del

contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Art. 62.

(Prestazioni).

Le prestazioni indicate nell'art. 60 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Art. 63.

(Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza).

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distretti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

§ 4. — DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Art. 64.

(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Art. 65.

(Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coattiva dell'azienda.

Art. 66.

(Indennità di anzianità).

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

Art. 67.

(Computo delle indennità di preavviso e di anzianità).

Le indennità di cui agli articoli 64 e 66 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produ-

zione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

Art. 68.

(Indennità in caso di morte).

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 64 e 66 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affiliati.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Art. 69.

(Forme di previdenza).

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 56, 57 e 66 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto

alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto.

Art. 70.

(Certificato di lavoro).

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 71.

(Patto di non concorrenza).

Il patto con il quale si limita lo svolgimento di una attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, non è valido se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.

§ 5. — DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 72.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).

La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di nor-

me poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Art. 73.

(Divieto di intermediazione nel lavoro a cottimo).

E' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore è tenuto a corrispondere direttamente ai prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente la retribuzione per il lavoro da essi compiuto e risponde degli altri obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 74.

(Lavoro a domicilio).

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni della presente sezione, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 75.

(Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici).

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Sezione IV. — DEL TIROCINIO.

Art. 76.

(Durata del tirocinio).

Il tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Art. 77.

(Retribuzione).

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 78.

(Istruzione professionale).

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 79.

(Attestato di tirocinio).

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 80.

(Norme applicabili al tirocinio).

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la natura del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

CAPO II.

Dell'impresa agricola.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 81.

(Imprenditore agricolo).

E' imprenditore agricolo quello che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltu-

ra, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 82.

(Inapplicabilità delle norme sulla registrazione).

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto disposto dall'art. 142.

Art. 83.

(Responsabilità dell'imprenditore agricolo).

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Art. 84.

(Conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi).

L'imprenditore deve conferire agli ammassi, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali, i prodotti per i quali la legge stabilisce la gestione collettiva.

Art. 85.

(Scambio di mano d'opera o di servizi).

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 86.

(Comunioni tacite familiari).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi.

Sezione II. — DELLA MEZZADRIA.

Art. 87.

(Nozione).

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 88.

(Famiglia colonica).

La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvo il caso di matrimonio. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

Art. 89.

(Mezzadria senza determinazione di tempo).

La mezzadria senza determinazione di tempo si intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 90.

(Mezzadria con determinazione di tempo).

La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Art. 91.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Art. 92.

(Conferimento delle scorte).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Art. 93.

(Obblighi del mezzadro).

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Art. 94.

(Altri obblighi del mezzadro).

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica,

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi, salvo uso contrario.

Art. 95.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Art. 96.

(Rappresentanza della famiglia colonica).

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dal suo patrimonio e da quello comune della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono col loro patrimonio particolare, se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 97.

(Spese per la coltivazione).

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 93, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il con-

cedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 98.

(Miglioramenti).

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro.

Art. 99.

(Riparazioni di piccola manutenzione).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

Art. 100.

(Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica).

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente

deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Art. 101.

(Raccolta e divisione dei prodotti).

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Art. 102.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in difetto, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 103.

(Diritto di preferenza del concedente).

Il mezzadro, nella vendita di prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Art. 104.

(Morte di una delle parti).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie con la fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purchè assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 105.

(Risoluzione del contratto).

Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto tra di esse.

Art. 106.

(Trasferimento del diritto di godimento del fondo).

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla

notizia del trasferimento, dichiararsi di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

Art. 107.

(Libretto colonico).

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti, e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Art. 108.

(Efficacia probatoria del libretto colonico).

Le annotazioni eseguite nei due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura an-

nuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 109.

(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, in relazione alla differenza di valore tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.

Sezione III. — DELLA COLONIA PARZIARIA.

Art. 110.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 111.

(Durata).

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.

Art. 112.

(Obblighi del concedente).

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

Art. 113.

(Obblighi del colono).

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e la necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 114.

(Morte di una delle parti).

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni dei comma secondo, terzo e quarto dell'art. 104.

Art. 115.

(Rinvio).

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 91 secondo som-

ma, 93 secondo comma, 95, 97 secondo comma, 98, 101, 102, 103, 105, 106 e 109, nonchè quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti lo abbiano d'accordo istituito.

Sezione IV. — DELLA SOCCIDA.

§ 1. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 116.

(Nozione).

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

§ 2. — DELLA SOCCIDA SEMPLICE.

Art. 117.

(Nozione).

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 127.

Art. 118.

(Durata del contratto).

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 119.

(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera).

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Art. 120.

(Obblighi del soccidario).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

Art. 121.

(Caso fortuito).

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per fatto a sè non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Art. 122.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per fatto non imputabile al soccidario, questo può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Art. 123.

(Trasferimento dei diritti sul bestiame).

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente, in proporzione della quota acquistata, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Art. 124.

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Art. 125.

(Morte di una delle parti).

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si applicano a favore degli credi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 104, salvo l'osservanza degli obblighi spettanti al soccidario.

Art. 126.

(Risoluzione del contratto).

Salvo le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto tra di esse.

Art. 127.

(Prelevamento e divisione al termine del contratto).

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 124.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

§ 3. — DELLA SOCCIDA PARZIARIA.

Art. 128.

(Conferimento del bestiame).

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 129.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per caso fortuito la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 130.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 130.

(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).

Al termine del contratto il bestiame conferito, gli accrescimenti, i prodotti e gli utili si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 131.

(Rinvio).

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

§ 4. — DELLA SOCCIDA CON RIFERIMENTO DI PASCOLO.

Art. 132.

(Nozione e norme applicabili).

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 130 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Sezione V. — DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 133.

(Usi).

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV del presente capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

CAPO III.

Delle imprese soggette a registrazione.

Sezione I. — DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 134.

(Registro delle imprese).

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Art. 135.

(Modalità dell'iscrizione).

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni prescritte dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questo può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 136.

(Iscrizione di ufficio).

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Art. 137.

(Cancellazione di ufficio).

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 138.

(Ricorso contro il decreto del giudice del registro).

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro

quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il provvedimento che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 139.

(Efficacia dell'iscrizione).

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive la iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 140.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione).

Chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire cento a lire cinquemila.

Se le persone obbligate all'adempimento sono più, la pena si applica a ciascuna di esse.

All'applicazione della pena pecuniaria prevista in questo articolo provvede il giudice del registro, sentito l'interessato, con decreto motivato, reclamabile davanti al tribunale a norma dell'art. 138 primo comma.

Sezione II. — DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.

Art. 141.

(Imprenditori soggetti a registrazione).

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 142.

(Società).

Sono inoltre soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolato dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Art. 143.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 144.

(Piccoli imprenditori).

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.

Art. 145.

(Indicazione dell'iscrizione).

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere, negli atti suddetti, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato.

Sezione III. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE COMMERCIALI.

§ 1. — DELLA CAPACITÀ.

Art. 146.

(Minori, interdetti e inabilitati).

L'esercizio di un'impresa commerciale può essere continuato nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore, purchè autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare. Per l'inabilitato la autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Il genitore, il tutore o l'inabilitato, assistito dal curatore, possono essere autorizzati dal giudice tutelare all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Gli atti di autorizzazione, a cura del genitore, del tutore o del curatore, devono essere depositati in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Deve del pari essere depositato per l'iscrizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il provvedimento

to del tribunale che revoca l'autorizzazione provvisoria concessa dal giudice tutelare.

Art. 147.

(Minore emancipato).

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

L'atto di autorizzazione deve, entro quindici giorni dalla pubblicazione, essere depositato in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il provvedimento di revoca deve essere iscritto nel registro, entro quindici giorni dalla pubblicazione.

§ 2. — DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Art. 148.

(Iscrizione dell'impresa).

Entro un mese dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione stabilisce la sede, denunciando:

- 1) il nome, la paternità, la cittadinanza e la razza;
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro un mese dal giorno in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Agli obblighi previsti in questo articolo e negli articoli seguenti è soggetto altresì l'istitutore per l'impresa o la sede secondaria alla quale è preposto.

Art. 149.

(Sedi secondarie).

L'imprenditore che istituisce nel Regno sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro un mese, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro un mese, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

§ 3. — DELLE SCRITTURE CONTABILI.

Art. 150.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Agli obblighi previsti nel presente paragrafo è soggetto altresì l'istitutore per l'impresa o la sede secondaria alla quale è preposto.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 151.

(Libro giornale e libro degli inventari).

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che li compongono.

Art. 152.

(Contenuto del libro giornale).

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 153.

(Redazione dell'inventario).

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonchè delle atti-

vità e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro un mese all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione.

Art. 154.

(Bollatura e vidimazione facoltativa).

L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 151 e 152 gli altri libri da lui tenuti.

Art. 155.

(Tenuta della contabilità).

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 156.

(Conservazione delle scritture contabili).

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

§ 4. — DELL'INSOLVENZA.

Art. 157.

(Fallimento e concordato preventivo).

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO III.

DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 158.

(Contratto di opera).

Quando una persona si obbliga verso un corrispettivo a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro delle obbligazioni.

Art. 159.

(Prestazione della materia).

Le norme di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione

la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 160.

(Esecuzione dell'opera).

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 161.

(Corrispettivo).

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 162.

(Difformità e vizi dell'opera).

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Il committente può chiedere che la difformità o il vizio sia eliminato a spese del prestatore d'opera, ov-

vero che il corrispettivo sia proporzionalmente diminuito. Se però la difformità o il vizio dell'opera è tale da renderla inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, e nel caso di colpa, il risarcimento del danno.

Art. 163.

(Recesso unilaterale dal contratto).

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 164.

(Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per fatto non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

CAPO II.

Delle professioni intellettuali.

Art. 165.

(Esercizio delle professioni intellettuali).

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e la potestà disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali legalmente riconosciute, sotto la vi-

gilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 166.

(Prestazione d'opera intellettuale).

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle norme del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 167.

(Difetto di iscrizione).

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà diritto a retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 168.

(Esecuzione dell'opera).

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 169.

(Compenso).

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale legalmente riconosciuta a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati e i procuratori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 170.

(Spese e acconti).

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 171.

(Divieto di ritenzione).

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 172.

(Responsabilità del prestatore d'opera).

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 173.

(Recesso).

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 174.

(Rinvio).

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una più complessa attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

TITOLO IV.

DEL LAVORO SUBORDINATO
IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO. I.

Disposizioni generali.

Art. 175.

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle di-

sposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

CAPO II.

Del lavoro domestico.

Art. 176.

(Norme applicabili).

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Art. 177.

(Periodo di prova).

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 178.

(Recesso).

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario o per giusta causa, stabilite negli articoli 64 e 65.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni e, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 179.

(Vitto, alloggio e assistenza).

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al

vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 180.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Art. 181.

(Indennità di anzianità).

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità di anzianità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Ove gli usi la stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 182.

(Certificato di lavoro).

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

TITOLO V. DELLE SOCIETÀ

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 183.

(Nozione).

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 184.

(Comunione a scopo di godimento).

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro della proprietà e da quelle del titolo IV del libro delle successioni e delle donazioni.

Art. 185.

(Tipi di società).

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che

per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

CAPO II.

Della società semplice.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 186.

(Contratto sociale).

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso unanime dei soci, se non è convenuto diversamente.

Sezione II. — DEI RAPPORTI TRA I SOCI.

Art. 188.

(Conferimenti).

Il socio è obbligato ai conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 189.

(Garanzia e rischi dei conferimenti).

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme della vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a

carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione.

Art. 190.

(Conferimento di crediti).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 97 del libro delle obbligazioni in relazione all'assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 190.

(Uso illegittimo delle cose sociali).

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 192.

(Amministrazione disgiuntiva).

Salvo diversa disposizione del contratto, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Art. 193.

(Amministrazione congiuntiva).

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 194.

(Revoca della facoltà di amministrare).

L'amministratore nominato con il contratto sociale può essere revocato soltanto per giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato.

La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 195.

(Diritti e obblighi degli amministratori).

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme del mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 196.

(Controllo dei soci).

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 197.

(Utili).

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 198.

(Ripartizione dei guadagni e delle perdite).

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 199.

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo).

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

La determinazione del terzo non può essere impugnata se non quando sia manifestamente iniqua o erronea, e in ogni caso nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnativa non può essere proposta dal socio che ha dato esecuzione alla determinazione del terzo.

Art. 200.

(Patto leonino).

E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Sezione III. — DEI RAPPORTI CON I TERZI.

Art. 201.

(Rappresentanza della società).

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 225 del libro delle obbligazioni.

Art. 202.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

Per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto che limita la responsabilità o esclude la solidarietà deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Art. 203.

(Escussione del patrimonio sociale).

Il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali, anche se la società è in liquidazione, può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 204.

(Responsabilità del nuovo socio).

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Art. 205.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi sulla quota di quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno della domanda, entro tre mesi da questa, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 206.

(Esclusione della compensazione).

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Sezione IV. — DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'.

Art. 207.

(Cause di scioglimento).

La società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per la volontà di tutti i soci;
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 208.

(Proroga tacita).

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 209.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 210.

(Liquidatori).

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel de-

terminarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso unanime dei soci o, in caso di disaccordo, dal tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà unanime dei soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Art. 211.

(Obblighi e responsabilità dei liquidatori).

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Art. 212.

(Inventario).

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori il patrimonio sociale e presentare ad essi il conto relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, assieme agli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 213.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Art. 214.

(Divieto di nuove operazioni).

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Art. 215.

(Pagamento dei debiti sociali).

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, il patrimonio sociale, finchè non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, ove occorra, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 216.

(Restituzione dei beni conferiti in godimento).

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo l'azione contro gli amministratori.

Art. 217.

(Ripartizione dell'attivo).

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è

ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno dei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 218.

(Ripartizione dei beni in natura).

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano, in quanto possibile, le regole concernenti la divisione delle cose comuni.

Sezione V. — DELLO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO.

Art. 219.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 220.

(Recesso del socio).

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 221.

(Esclusione).

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che ha conferito la proprietà di una cosa, se questa è perita prima di entrare nel patrimonio sociale.

Art. 222.

(Procedimento di esclusione).

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorso un mese dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal giudice, su domanda dell'altro.

Art. 223.

(Esclusione di diritto).

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 205.

Art. 224.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questo o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art. 205, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 225.

(Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questo o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

CAPO III.

Della società in nome collettivo.

Art. 226.

(Nozione).

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 227.

(Ragione sociale).

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Art. 228.

(Norme applicabili).

La società in nome collettivo è regolata dalle disposizioni di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle disposizioni del capo precedente.

Art. 229.

(Incapace).

La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 146 e 147.

Art. 230.

(Atto costitutivo).

L'atto costitutivo della società deve indicare:

1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l'oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore d'essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

Art. 231.

(Pubblicazione).

L'atto costitutivo della società, sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o una copia autentica di esso, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori o del notaio, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori o il notaio non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Art. 232.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle corrispondenti disposizioni relative alla società semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 233.

(Rappresentanza della società).

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili, ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dall'accettazione, depositare presso l'ufficio del registro le loro firme.

Art. 234.

(Sedi secondarie).

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro un mese dall'istituzione delle medesime.

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritto l'atto costitutivo e la data dell'iscrizione.

Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

Art. 235.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese

l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 236.

(Divieto di concorrenza).

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 221.

Art. 237.

(Scritture contabili).

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150.

Art. 238.

(Limiti alla distribuzione degli utili).

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non

può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 239.

(Responsabilità dei soci).

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Art. 240.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 241.

(Riduzione di capitale).

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di una congrua cauzione.

Art. 242.

(Proroga della società).

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla

iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società a norma dell'art. 220, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, a norma dell'art. 205.

Art. 243.

(Scioglimento della società).

Le società che hanno per oggetto un'attività commerciale si sciolgono, oltre che per le cause indicate nell'art. 207, per il fallimento della società.

Art. 244.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dall'accettazione, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

Art. 245.

(Rappresentanza della società in liquidazione).

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori, e tutti gli atti della società devono indicare che essa è in liquidazione.

Art. 246.

(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

In caso di impugnativa del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Art. 247.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da dolo o da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

CAPO IV.

Della società in accomandita semplice.

Art. 248.

(Nozione).

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 249.

(Ragione sociale).

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 227.

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 250.

(Norme applicabili).

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 251.

(Atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 252.

(Mancata registrazione).

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 232.

Tuttavia, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Art. 253.

(Soci accomandatari).

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 254.

(Nomina e revoca degli amministratori).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 194 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 255.

(Soci accomandanti).

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e

solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 221.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Art. 256.

(Utili percepiti in buona fede).

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 257.

(Trasferimento della quota).

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 258.

(Cause di scioglimento).

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 243, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

CAPO V.

Della società per azioni.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 259.

(Nozione).

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 260.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

Art. 261.

(Ammontare minimo del capitale).

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione di lire.

Art. 262.

(Atto costitutivo).

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 263.

(Requisiti per la costituzione).

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;

3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente devono essere consegnate agli amministratori quando provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. Se entro un anno dal depo-

sito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme suddette devono essere restituite ai sottoscrittori.

Art. 264.

(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società).

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti le sottoscrizioni dei soci, l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti in natura, la relazione indicata nell'art. 277, nonchè le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo, anche da parte del pubblico ministero, davanti alla corte di appello entro un mese dalla comunicazione.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 234.

Art. 265.

(Effetti dell'iscrizione).

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.

Art. 266.

(Nullità dell'atto costitutivo).

Avvenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori del patrimonio sociale.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata con una modificazione dell'atto costitutivo regolarmente iscritta nel registro delle imprese.

Sezione II. — DELLA COSTITUZIONE MEDIANTE PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE.

Art. 267.

(Programma e sottoscrizione delle azioni).

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni devono risultare da atto autenticato da notaio. L'atto deve indicare il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 268.

*(Versamenti e convocazione
dell'assemblea dei sottoscrittori).*

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dall'art. 263 n. 2.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritto.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei quindici giorni successivi a quello fissato per il versamento prescritto dall'art. 263 n. 2, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 269.

(Assemblea dei sottoscrittori).

L'assemblea dei sottoscrittori:

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la va-

lidità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso unanime dei sottoscrittori.

Art. 270.

(Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 264.

Sezione III. — DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI.

Art. 271.

(Promotori).

Sono promotori coloro che, nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 267.

Art. 272.

(Obbligazioni dei promotori).

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, semprechè siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 273.

(Responsabilità dei promotori).

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'art. 277;

3) per la veridicità delle pubblicazioni da essi fatte per la costituzione della società.

Sono dei pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 274.

(Limiti dei benefici riservati ai promotori).

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Art. 275.

(Soci fondatori).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

Sezione IV. — DEI CONFERIMENTI

Art. 276.

(Conferimenti).

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 189 e 190.

Art. 277.

(Stima dei conferimenti in natura).

Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Art. 278.

(Mancato pagamento delle quote).

Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, salvo l'azione contro gli altri obbligati a norma dell'art. 290, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di

cambio o di un istituto di credito, provvedendo alla sostituzione dei titoli con un duplicato.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 279.

(Prestazioni accessorie).

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del corrispettivo devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti simili.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Sezione V. — DELLE AZIONI.

Art. 280.

(Emissione delle azioni).

Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Art. 281.

(Indivisibilità delle azioni).

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 282.

(Categorie di azioni).

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.

Art. 283.

(Azioni a favore dei prestatori di lavoro).

In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Art. 284.

(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto ri-

sultante dalla liquidazione, salvo i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 285.

(Diritto di voto).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto al voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 299. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Art. 286.

(Pegno e usufrutto di azioni).

Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto,

Se l'usufrutto è comune a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 281.

Art. 287.

(Azioni di godimento).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea e concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni ordinarie di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

Art. 288.

(Contenuto delle azioni).

Le azioni devono indicare:

- 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e il registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale¹ e l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purchè l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro ove è iscritta la società.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi,

Art. 289.

(Azioni nominative e al portatore).

Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finchè non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Art. 290.

(Responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni).

I cedenti e i giranti di azioni non liberate sono responsabili solidalmente con i cessionari e i giratari dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Art. 291.

(Acquisto delle proprie azioni).

La società non può acquistare azioni proprie, se l'acquisto non è autorizzato dall'assemblea generale dei soci, non è fatto con somme prelevate da utili regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società.

Le limitazioni disposte nel primo comma del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie avvenga in virtù di una deliberazione dell'assemblea che disponga una riduzione

del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

Art. 292.

(Anticipazioni sulle proprie azioni).

La società non può fare anticipazioni sulle proprie azioni, nè prestiti a terzi per acquistarle.

Art. 293.

(Acquisto di azioni da parte di società controllate).

Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della società che esercita il controllo o di altre società controllate dalla medesima.

Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società.

Art. 294.

(Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni).

E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona.

Art. 295.

(Partecipazioni).

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Ar. 296.

(Unico azionista).

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.

Sezione VI — DEGLI ORGANI SOCIALI.

§ 1. — DELL'ASSEMBLEA.

Art. 297.

(Luogo di convocazione dell'assemblea).

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 298.

(Assemblea ordinaria).

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 299.

(Assemblea straordinaria).

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 300.

(Formalità per la convocazione).

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 301.

(Convocazione su richiesta della minoranza).

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 302.

(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

Art. 303.

(Seconda convocazione).

Se l'assemblea non può deliberare perchè i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere convocata entro un mese dalla data della prima, e il termine stabilito dall'art. 300 secondo comma è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, e l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 304.

(Diritto di intervento all'assemblea).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni al portatore presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 305.

(Presidenza dell'assemblea).

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 306.

(Rappresentanza nell'assemblea).

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza dev'essere conferita per iscritto, e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Art. 307.

(Conflitto di interessi).

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora sia idonea a recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 311 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 308.

(Rinvio dell'assemblea).

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata e non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 309.

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art. 310.

(Assemblee speciali).

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dalla assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 311.

(Invalidità delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti o con diritto di voto limitato a norma dell'art. 285, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se in sostituzione della deliberazione impugnata l'assemblea prende altra deliberazione in conformità della legge e dell'atto costitutivo sul medesimo oggetto.

Art. 312.

(Procedimento di impugnazione).

L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha la sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una congrua cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con una sola sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Art. 313.

(Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto).

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 260, 261 e 262 del libro delle obbligazioni.

§ 2. — DEGLI AMMINISTRATORI.

Art. 314.

(Amministrazione della società).

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se l'atto costitutivo non stabilisce un numero fisso

di amministratori, ma ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo non è nominato dall'assemblea.

Art. 315.

(Comitato esecutivo e amministratori delegati).

Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 357, 377, 380 e 381.

Art. 316.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Art. 317.

(Nomina degli amministratori).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 392 e 393.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa

disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La nomina degli amministratori ha effetto dal momento dell'accettazione, ed entro quindici giorni da questa deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori stessi, con l'indicazione per ciascun amministratore del nome, della paternità, del domicilio, della cittadinanza e della razza.

Art. 318.

(Poteri di rappresentanza).

Agli amministratori che hanno la rappresentanza della società si applica la disposizione dell'art. 233.

Art. 319.

(Cessazione degli amministratori).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Art. 320.

(Sostituzione degli amministratori).

Alla sostituzione degli amministratori che cessano dall'ufficio possono provvedere fino alla prossima assemblea gli amministratori rimasti in carica con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 321.

(Cauzione degli amministratori).

L'amministratore deve prestare cauzione in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire.

La cauzione deve essere prestata in azioni nominative della società o in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dall'accettazione della nomina decadono dall'ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non può essere tolto finchè l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore tenne l'ufficio.

Art. 322.

(Validità delle deliberazioni del consiglio).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 323.

(Compensi degli amministratori).

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 324.

(Divieto di concorrenza).

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 325.

(Conflitto di interessi).

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse con-

trario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza, l'amministratore risponde per le perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del consiglio, qualora sia idonea a recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Art. 326.

(Responsabilità verso la società).

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 327.

(Azione sociale di responsabilità).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'ordine del giorno.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta; l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 328.

(Responsabilità verso i creditori sociali).

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

In caso di fallimento o di liquidazione coattiva della società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al liquidatore.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione non è impugnabile dai creditori sociali, salvo il caso di frode.

Art. 329.

(Azione indivisuale del socio e del terzo).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Art. 330.

(Direttori generali).

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.

§ 3. — DEL COLLEGIO SINDACALE.

Art. 331.

(Composizione del collegio).

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti per sostituire i sindaci effettivi nei casi stabiliti dall'art. 335.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

Art. 332.

(Presidenza del collegio).

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.

Art. 333.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 316, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Art. 334.

(Nomina e cessazione dall'ufficio).

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 392 e 393. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni.

Art. 335.

(Sostituzione).

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il numero dei sindaci a norma dell'art. 331, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio.

Art. 336.

(Retribuzione).

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 337.

(Doveri del collegio sindacale).

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture, e l'osservanza delle norme indicate nell'art. 359 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nell'art. 355 n. 5.

Art. 338.

(Riunioni e deliberazioni del collegio).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 355 n. 5 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 339.

(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 340.

(Omissioni degli amministratori).

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 341.

(Responsabilità).

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 327 e 328.

Art. 342.

(Denuncia al collegio sindacale).

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 343.

(Denuncia al tribunale).

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione del-

l'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Sezione VII. — DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 344.

(Limiti all'emissione di obbligazioni).

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero

da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

Art. 345.

(Pubblicazione della deliberazione).

La deliberazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 264 e non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

Art. 346.

(Riduzione del capitale).

La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

• Art. 347.

(Contenuto delle obbligazioni).

Le obbligazioni devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;
- 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
- 5) le garanzie da cui sono assistite.

Art. 348.

(Costituzione delle garanzie).

L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 344 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la legale costituzione delle garanzie medesime.

Art. 349.

(Assemblea degli obbligazionisti).

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Art. 350.

(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 311 e 312.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione è posta la sede della società, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Art. 351.

(Rappresentante comune).

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 349, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 333.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. La nomina del rappresentante comune deve, a cura di questo, essere iscritta nel registro delle imprese entro quindici giorni dall'accettazione.

Art. 352.

(Obblighi e poteri del rappresentante comune).

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel fallimento, nel concordato preventivo e nella liquidazione coattiva della società debitrice.

Art. 353.

(Azione individuale degli obbligazionisti).

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 349.

Art. 354.

(Sorteggio delle obbligazioni).

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza

del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Sezione VIII. — DEI LIBRI SOCIALI.

Art. 355.

(Libri sociali obbligatori).

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, e il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 151 e 152.

Art. 356.

(Diritto di ispezione dei libri sociali).

I soci hanno diritto di ispezionare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

Sezione IX. — DEL BILANCIO.

Art. 357.

(Redazione del bilancio).

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Art. 358.

(Contenuto del bilancio).

Salvo le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nei loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;

4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;

6) i mobili;

7) le scorte di materie prime e le merci;

8) il danaro e i valori esistenti in cassa;

9) i titoli di credito a reddito fisso;

10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 291;

11) i crediti verso la clientela;

12) i crediti verso banche;

13) i crediti verso società collegate;

14) gli altri crediti;

nel passivo:

1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;

2) la riserva legale;

3) le riserve statutarie e facoltative;

4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;

6) i debiti assistiti da garanzia reale;

7) i debiti verso fornitori;

8) i debiti verso banche ed altri sovventori;

9) i debiti verso società collegate;

10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;

11) gli altri debiti della società;

nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;

1) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Art. 359.

(Criteri di valutazione).

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione;

4) i criteri per la determinazione del valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso devono essere fissati dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. Tali criteri devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta

in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Art. 360.

(Partite relative a più esercizi).

Le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 361, possono estinguersi, con il consenso del collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a cinque anni.

Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'assemblea.

Art. 361.

(Valore di ammortamento).

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.

Art. 362.

(Riserva legale).

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di

essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 363.

(Fondi di anzianità e di quiescenza).

I fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli amministratori, quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative.

Art. 364.

(Sopraprezzo delle azioni).

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 362.

Art. 365.

(Partecipazione agli utili).

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale.

Art. 366.

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione e i docu-

menti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Art. 367.

(Distribuzione degli utili ai soci).

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art. 368.

(Azione di responsabilità).

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 369.

(Pubblicazione del bilancio).

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata per la pubblicazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Sezione X. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Art. 370.

(Pubblicazione delle modificazioni).

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea o degli amministratori, essere depositate per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Alla deliberazione devono essere allegate, se prescritte, le autorizzazioni dell'autorità governativa.

Il tribunale, verificata l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo a norma dell'art. 264 quarto comma.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 371.

(Diritto di recesso).

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno

diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio regolarmente approvato dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, sotto pena di decadenza, dai soci intervenuti all'assemblea entro tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.

Art. 372.

(Aumento di capitale).

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.

Art. 373.

(Sottoscrizione e versamenti).

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte o eseguire il conferimento in natura al quale si sono obbligati.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori non sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 374.

(Conferimenti in natura).

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura, si applicano le disposizioni degli

articoli 189 e 277. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di crediti, si applica l'art. 190.

Art. 375.

(Diritto di opzione).

Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che per deliberazione dell'assemblea debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

Art. 376.

(Passaggio di riserve a capitale).

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Art. 377.

(Delega agli amministratori).

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della società, per il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere iscritta a norma dell'art. 370.

Art. 378.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

L'esecuzione della deliberazione di aumento del capitale deve essere in ogni caso iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Fino a che l'annotazione nel registro non sia stata eseguita, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

Art. 379.

(Riduzione del capitale esuberante).

La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso agli azionisti nei limiti ammessi dagli articoli 261 e 346.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo

tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di una congrua cauzione.

Art. 380.

(Riduzione del capitale per perdite).

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In difetto gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro un mese dall'iscrizione.

Art. 381.

(Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'ar-

ticolo 261, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Sezione XI. — DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 382.

(Cause di scioglimento).

La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, se non si è provveduto in conformità dell'art. 381;
- 5) per deliberazione dell'assemblea;
- 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per il fallimento della società se questa ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 383.

(Effetti dello scioglimento).

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Nel termine di un mese devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

Art. 384.

(Nomina e revoca dei liquidatori).

La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dall'art. 382 n. 3, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di uno o più soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Art. 385.

(Organi sociali durante la liquidazione).

Le norme sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 386.

(Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).

I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 211, 212, 214, 215 primo comma, 244 e 245.

I poteri dei liquidatori sono regolati dall'art. 213, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

Art. 387.

(Bilancio finale di liquidazione).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all'iscrizione ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 388.

(Approvazione tacita del bilancio).

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta senza riserva dell'ultima ripartizione tiene

luogo di approvazione del bilancio e della divisione dell'attivo.

Art. 389.

(Deposito delle somme non riscosse).

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dal deposito del bilancio a norma dell'art. 387, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 390.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali che non risultano soddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da dolo o colpa di questi.

Art. 391.

(Deposito dei libri sociali).

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 389, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Sezione XII. — DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 392.

(Società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici).

Se lo Stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Art. 393.

(Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 394.

(Presidenza del collegio sindacale).

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

Sezione XIII. — DELLE SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE.

Art. 395.

(Norme applicabili).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni di interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci, e dei dirigenti.

CAPO VI.

Della società in accomandita per azioni.

Art. 396.

(Nozione).

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 397.

(Denominazione sociale).

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

Art. 398.

(Norme applicabili).

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Art. 399.

(Soci accomandatari).

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 400.

(Revoca degli amministratori).

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 401.

(Sostituzione degli amministratori).

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

L'amministratore sostituito assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

Art. 402.

(Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori).

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se non si è provveduto alla loro sostituzione e se i sostituti non hanno accettato la carica entro il termine di tre mesi.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 403.

(Bilancio, sindaci e azione di responsabilità).

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Art. 404.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Art. 405.

(Responsabilità degli accomandatari verso i terzi).

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art. 239.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

CAPO VII.

Della società a responsabilità limitata.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 406.

(Nozione).

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 407.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.

Art. 408.

(Capitale sociale).

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo,

la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Art. 409.

(Costituzione).

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- 5) la quota di conferimento di ciascun socio e l'indicazione se essa è in danaro, in crediti o in altri beni, dei quali deve essere determinato il valore;
- 6) le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 7) le norme relative alla convocazione e all'adunanza dell'assemblea dei soci;
- 8) le persone a cui è affidata l'amministrazione della società e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 9) i componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 423;
- 10) la durata della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 263, 264, 265 primo e secondo comma, 266 e 275.

Sezione II. — DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE

Art. 410.

(Conferimenti).

Si applicano ai conferimenti dei soci le disposizioni degli articoli 276 e 277.

Art. 411.

(Mancato pagamento delle quote).

Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, salvo l'azione contro gli altri obbligati prevista nell'art. 415, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di un mese.

Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, dedotti i versamenti dovuti. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto della quota. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta ai pubblici incanti.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 412.

(Prestazioni accessorie).

L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie a norma dell'art. 279.

Le quote a cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.

Art. 413.

(Trasferimento delle quote).

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi e per successione ereditaria, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

Art. 414.

(Esecuzione sulla quota).

La quota può formare oggetto di esecuzione.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo ai pubblici incanti; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.

Art. 415.

(Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).

Nel caso di cessione della quota l'alienante è solidalmente responsabile con l'acquirente dei versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere domandato ai predecessori se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Art. 416.

(Divisibilità delle quote sociali).

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sociali sono divisibili per successione ereditaria o per alienazione, purchè sia osservata la disposizione dell'art. 408, secondo e terzo comma.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 281.

Art. 417.

(Acquisto o pegno di quote da parte della società).

In nessun caso la società può acquistare o accettare in pegno le proprie quote.

Sezione III. — DEGLI ORGANI SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 418.

(Convocazione dell'assemblea).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 419.

(Diritto di voto).

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

Art. 420.

(Deliberazioni dell'assemblea).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale.

Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 297, 298, 299, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 e 313.

Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.

Art. 421.

(Amministrazione).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 317 primo, terzo e quarto comma, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 368.

Art. 422.

(Libri sociali).

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 150, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di ispezionare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenere a proprie spese estratti del libro dei soci.

Art. 423.

(Collegio sindacale).

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore ad un milione di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.

In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti.

Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 343.

Art. 424.

(Controllo individuale del socio).

Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

E' nullo ogni patto contrario.

Art. 425.

(Bilancio).

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 357 a 365, e deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono depositare il bilancio

nella sede sociale, con il conto dei profitti e delle perdite e con la loro relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 366.

Art. 426.

(Ripartizione degli utili).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 367.

Art. 427.

(Pubblicazione del bilancio).

Il bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 369.

Sezione IV. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO SCIoglimento.

Art. 428.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 370 e 371.

Art. 429.

(Aumento del capitale).

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli articoli 372, 373, 374, 375 primo comma e 408 ultimo comma.

Art. 430.

(Riduzione del capitale).

La società può ridurre il suo capitale nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 379 e 381, è quello indicato nell'art. 408.

In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote. Negli altri casi la riduzione del capitale non può eseguirsi, se non con l'osservanza dell'art. 408.

Art. 431.

(Scioglimento e liquidazione).

Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 382 a 391. Tuttavia la maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella disposta dall'art. 420 per l'assemblea straordinaria.

Oltre che per le cause indicate nell'art. 382, la società si scioglie per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

CAPO VIII.

**Della trasformazione
e della fusione delle società.**

Sezione I. — DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ'.

Art. 432.

(Trasformazione di società a responsabilità illimitata in altro tipo di società).

La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità

limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 277 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

Art. 433.

(Responsabilità dei soci).

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali sono stati soddisfatti o hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per iscritto, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di un mese dalla comunicazione.

Art. 434.

(Assegnazione di azioni e quote).

Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 408.

Sezione II. — DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

Art. 435.

(Forme di fusione).

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Art. 436.

(Deliberazione di fusione).

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che partecipano ad essa.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese insieme con la situazione patrimoniale delle società al momento della deliberazione.

Alle deliberazioni di fusione si applica l'art. 370, se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 437.

(Opposizione dei creditori).

La fusione può essere effettuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può dispor-

re che la fusione abbia luogo previa prestazione della parte della società di una congrua cauzione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali per le fusioni dichiarate di pubblico interesse con provvedimento dell'autorità governativa.

Art. 438.

(Atto di fusione).

Se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione.

Dalla data dell'iscrizione la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

L'atto di fusione deve essere altresì iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte per effetto della fusione.

CAPO IX.

Delle società costituite all'estero od operanti all'estero.

Art. 439.

(Società costituite all'estero con sede nel Regno).

Le società costituite all'estero, le quali hanno nel Regno la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i re-

quisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

Art. 440.

(Società estere con sede secondaria nel Regno).

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel Regno una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel Regno con il deposito delle rispettive firme.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Art. 441.

(Società estere di tipo diverso da quelle nazionali).

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quello regolato nel presente codice, sono soggette alle norme delle società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

Art. 442.

(Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità).

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 443.

(Società costituite nel Regno con attività all'estero).

Le società che si costituiscono nel Regno, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni del presente codice.

Art. 444.

(Società con prevalenti interessi stranieri).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società considerate straniere in ragione della prevalenza degli interessi rappresentati.

TITOLO VI.

DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I.

Delle imprese cooperative.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 445.

(Società cooperative).

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 446.

(Enti mutualistici).

Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 447.

(Società cooperative a responsabilità illimitata).

Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coattiva o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 475.

Art. 448.

(Società cooperative a responsabilità limitata).

Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, e ciascun socio è obbligato soltanto al conferimento di una quota di capitale, che può essere rappresentata da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coattiva o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota, a norma dell'art. 475.

Art. 449.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Art. 450.

(Norme applicabili).

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Art. 451.

(Leggi speciali).

Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione II. — COSTITUZIONE.

Art. 452.

(Atto costitutivo).

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'oggetto sociale;
- 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti, e se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

8) le condizioni per l'eventuale recesso e per la esclusione dei soci;

9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;

10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 453.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 264.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati dagli articoli 265 e 266.

Art. 454.

(Variabilità dei soci e del capitale).

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa la modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.

Sezione III. — DELLE QUOTE E DELLE AZIONI.

Art. 455.

(Quote ed azioni).

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire mille.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 280, 281, 282 primo comma, 283 e 288. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 456.

(Acquisto delle proprie quote o azioni).

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della so-

cietà, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati.

Art. 457.

(Trasferibilità delle quote e delle azioni).

Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società.

Art. 458.

(Mancato pagamento delle quote o delle azioni).

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa diffida da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 461.

Art. 459.

(Ammissione di nuovi soci).

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Chi entra in una società cooperativa già costituita deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 460.

(Recesso di socio).

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve es-

sere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 461.

(Esclusione del socio).

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 458, può aver luogo nei casi previsti dagli articoli 221 e 223 primo comma e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 462.

(Morte del socio).

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 463.

(Liquidazione della quota del socio uscente).

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni

ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 464.

(Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi).

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si sono verificati. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 465.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'art. 242.

Sezione IV. — DEGLI ORGANI SOCIALI.

Art. 466.

(Assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 302 e 303.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 467.

(Assemblee separate).

Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono essere convocate con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale, ed in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma,

Art. 468.

(Rappresentanza nell'assemblea).

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 469.

(Amministratori e sindaci).

Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci.

Art. 470.

(Distribuzione degli utili).

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

La quota di utili che non è assegnata a riserva legale o statutaria e che non è distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici.

Sezione V. — DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Art. 471.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate per l'iscrizione a norma dell'art. 370.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applica la disposizione dell'art. 433.

Art. 472.

(Fusione).

La fusione di società cooperative è regolata dalle disposizioni degli articoli 435 a 438.

Sezione VI. — DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 473.

(Scioglimento).

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 382, escluso il n. 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 474.

(Liquidazione coattiva e fallimento).

Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il

controllo sulla società può disporre la liquidazione coattiva con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese.

Per le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale sono salve le disposizioni relative al fallimento.

Art. 475.

(Responsabilità sussidiaria dei soci).

Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coattiva sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci che non sono solvibili.

Dopo la chiusura della liquidazione coattiva o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.

Sezione VII. — DEI CONTROLLI DELL'AUTORITA' GOVERNATIVA.

Art. 476.

(Controllo sulle società cooperative).

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 477.

(Gestione commissariale).

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Art. 478.

(Liquidazione coattiva).

Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più liquidatori.

Se le attività sociali risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, si applicano le disposizioni dell'art. 475.

Art. 479.

(Sostituzione dei liquidatori).

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

CAPO II.

Delle mutue assicuratrici.

Art. 480.

(Nozione).

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale, e la responsabilità dei soci è limitata al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 482.

Art. 481.

(Norme applicabili).

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura.

Art. 482.

(Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia).

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o

di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

TITOLO VII.

DELL' ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Art. 483.

(Nozione).

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 484.

(Pluralità di associazioni).

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 485.

(Diritti dei terzi).

I terzi non acquistano diritti, nè assumono obbligazioni che verso l'associante.

Art. 486.

(Diritti dell'associante e dell'associato).

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 487.

(Divisione degli utili e delle perdite).

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, e le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo conferimento.

Art. 488.

(Partecipazione agli utili e alle perdite).

Le disposizioni degli articoli 485 e 486 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 48.

TITOLO VIII. DELL'AZIENDA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 489.

(Nozione).

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 490.

(Imprese soggette a registrazione).

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunciati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di un mese dalla conclusione.

Art. 491.

(Divieto di concorrenza).

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre cir-

costanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purchè non impedisca ogni attività professionale dell'alienante e non ecceda la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto non è indicato un limite di tempo od è indicato un periodo più lungo di quello sopra stabilito, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 492.

(Successione nei contratti).

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 493.

(Crediti relativi all'azienda ceduta).

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua ac-

cettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, ove esso si estenda ai crediti relativi alla medesima.

Art. 494.

(Debiti relativi all'azienda ceduta).

L'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Art. 495.

(Usufrutto dell'azienda).

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 204 del libro della proprietà.

La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 496.

(Affitto dell'azienda).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

CAPO II.

Della ditta e dell'insegna.

Art. 497.

(Ditta).

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 499.

Art. 498.

(Modificazione della ditta).

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 499.

(Trasferimento della ditta).

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione dell'azienda per causa di morte la

ditta si trasmette al successore, salvo disposizione contraria.

Art. 500.

(Registrazione della ditta).

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 497 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Art. 501.

(Società).

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 498.

Art. 502.

(Insegna).

Le disposizioni dell'art. 498 primo comma si applicano anche all'insegna.

CAPO III.

Del marchio.

Art. 503.

(Diritto di esclusività).

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri

prodotti della propria impresa, ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 505.

Art. 504.

(Marchi collettivi).

Gli enti e le associazioni legalmente riconosciuti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per le imprese dipendenti o associate, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

Art. 505.

(Preuso).

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

Art. 506.

(Divieto di soppressione del marchio).

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

Art. 507.

(Trasferimento del marchio).

Il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Art. 508.

(Leggi speciali).

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonchè gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

TITOLO IX.

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

CAPO I.

**Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno
letterarie e artistiche.**

Art. 509.

(Oggetto del diritto).

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 510.

(Acquisto del diritto).

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 511.

(Contenuto del diritto).

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 512.

(Progetti di lavori).

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 513.

(Interpreti ed esecutori).

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalla legge speciale, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od

altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 514.

(Soggetti del diritto).

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

L'autore che ha compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 515.

(Trasferimento dei diritti di utilizzazione).

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Art. 516.

(Ritiro dell'opera dal commercio).

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non trasmissibile.

Art. 517.

(Leggi speciali).

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO II.

Del diritto di brevetto sulle invenzioni industriali.

Art. 518.

(Diritto di esclusività).

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art. 519.

(Oggetto del brevetto).

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale o l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Art. 520.

(Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purchè questo possa formare oggetto di brevetto.

Art. 521.

(Brevetto dipendente da brevetto altrui).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato nè utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 522.

(Soggetti del diritto).

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 523.

(Alienabilità e trasmissibilità).

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Art. 524.

(Invenzione del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 525.

(Rinvio alle leggi speciali).

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

CAPO III.

Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

Art. 526.

(Modelli di utilità).

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporre di questa e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Art. 527.

(Modelli o disegni ornamentali).

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, e di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.

Art. 528.

(Norme applicabili).

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 522, 523 e 524.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

TITOLO X.

DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI

CAPO I.

Della disciplina della concorrenza.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 529.

(Limiti legali della concorrenza).

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Art. 530.

(Limiti contrattuali della concorrenza).

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e semprechè non superi la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è sta-

bilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Art. 531.

(Obbligo di contrattare nel caso di monopolio).

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richiede le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Sezione II. — DELLA CONCORRENZA SLEALE.

Art. 532.

(Atti di concorrenza sleale).

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) imita servilmente i prodotti di un concorrente;

4) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 533.

(Sanzioni).

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Art. 534.

(Risarcimento del danno).

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 120 del codice di procedura civile.

Accertati gli atti di illecita concorrenza, la colpa si presume.

Art. 535.

(Azione delle associazioni professionali).

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

CAPO II.

Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 536.

(Nozione e norme applicabili).

I contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività

stesse mediante un'organizzazione comune, sono regolati dalle norme seguenti, salvo le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Art. 537.

(Forma e contenuto del contratto).

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consorziali anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erranee, entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 538.

(Durata del consorzio).

Il contratto non può avere una durata superiore a dieci anni, ma può essere prorogato, prima della scadenza del termine, con il consenso di tutti i consorziati.

Se la durata non è determinata o è stabilita per un

periodo superiore a dieci anni, il contratto è valido per la durata del decennio.

Art. 539.

(Controllo sull'attività dei singoli consorziati).

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 540.

(Deliberazioni consortili).

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti, entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Art. 541.

(Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 542.

(Organi preposti al consorzio).

Le responsabilità degli organi preposti al consorzio verso i consorziati è regolata dalle norme del mandato.

Art. 543.

(Recesso ed esclusione).

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorchè dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Art. 544.

(Trasferimento dell'azienda).

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Art. 545.

(Cause di scioglimento).

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 541, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

Sezione II. — DEI CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA.

Art. 546.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) i nomi dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) i nomi delle persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 547.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Art. 548.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per

la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 549.

(Responsabilità verso i terzi).

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome del consorzio.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza di un consorziato il debito si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote.

Sezione III. — DEI CONSORZI OBBLIGATORI.

Art. 550.

(Costituzione).

Con provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Art. 551.

(Consorti per l'ammasso dei prodotti agricoli).

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Sezione IV. — DEI CONTROLLI DELL'AUTORITA' GOVERNATIVA.

Art. 552.

(Approvazione del contratto consortile).

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

Art. 553.

(Controllo sull'attività del consorzio).

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può procedere alla sostituzione degli organi del consorzio o, nei casi più gravi, allo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 554.

(Estensione delle norme di controllo alle società).

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 536.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo 552.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

GRANDI.

INDICE

TITOLO I.

DELLE FONTI DELL'ORDINE CORPORATIVO

CAPO I — *Disposizioni generali.*

Del lavoro	Art.	1
Ordinamento delle categorie professionali	»	2
Esercizio professionale delle attività economiche	»	3
Norme corporative	»	4
Obbligatorietà delle norme corporative	»	5
Efficacia delle norme corporative nel tempo	»	6
Limiti della disciplina corporativa	»	7
Usi	»	8

CAPO II — *Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.*

Oggetto —	Art.	9
Formazione e pubblicazione	»	10
Efficacia	»	11
Inderogabilità	»	12

CAPO III — *Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate.*

Soggetti	Art.	13
Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo	»	14
Efficacia	»	15
Criteri di applicazione	»	16
Contenuto	»	17
Deposito e pubblicazione	»	18
Denuncia	»	19
Effetti dopo la scadenza	»	20
Variazioni nell'inquadramento	»	21
Annullabilità del contratto collettivo	»	22

Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale	Art. 23
Efficacia degli usi	» 24
Rapporti di associazione agraria e piccola affittanza	» 25
Colonia parziaria e affittanza con obbligo di migloria	» 26
Norme equiparate al contratto collettivo	» 27

TITOLO II.

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I — *Dell'impresa in generale.*Sezione I — *Dell'imprenditore.*

Imprenditore	Art. 28
Piccoli imprenditori	» 29
Condizioni per l'esercizio dell'impresa	» 30
Indirizzo della produzione	» 31
Direzione e gerarchia nell'impresa	» 32
Tutela delle condizioni di lavoro	» 33
Responsabilità dell'imprenditore	» 34
Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore	» 35
Sanzioni	» 36
Procedimento	» 37
Sanzioni previste da leggi speciali	» 38
Imprese esercitate da enti pubblici	» 39

Sezione II — *Dei collaboratori dell'imprenditore.*

Prestatore di lavoro subordinato	Art. 40
Categorie dei prestatori di lavoro	» 41

Sezione III — *Del rapporto di lavoro.*

§ 1° - Della formazione del rapporto di lavoro.	
Assunzione in prova	Art. 42
Durata del contratto di lavoro	» 43
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori	» 44
§ 2° - Dei diritti e degli obblighi delle parti.	
Retribuzione	Art. 45
Obbligatorietà del cottimo	» 46

Tariffe di cottimo	Art. 47
Partecipazione agli utili	» 48
Prestazione del lavoro	» 49
Diligenza del prestatore di lavoro	» 50
Obbligo di fedeltà	» 51
Sanzioni disciplinari	» 52
Orario di lavoro	» 53
Lavoro straordinario e notturno	» 54
Periodo di riposo	» 55
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio	» 56
Servizio militare	» 57
Trasferimento dell'azienda	» 58
Rinunce e transazioni	» 59

§ 3° - *Della previdenza e dell'assistenza.*

Previdenza ed assistenza obbligatorie	Art. 60
Contribuzioni	» 61
Prestazioni	» 62
Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza	» 63

§ 4° - *Dell'estinzione del rapporto di lavoro.*

Recesso del contratto a tempo indeterminato	Art. 64
Recesso per giusta causa	» 65
Indennità di anzianità	» 66
Computo delle indennità di preavviso e di anzianità	» 67
Indennità in caso di morte	» 68
Forme di previdenza	» 69
Certificato di lavoro	» 70
Patto di non concorrenza	» 71

§ 5° - *Disposizioni finali.*

Prestazione di fatto con violazione di legge	Art. 72
Divieto di intermediazione nel lavoro a cottimo	» 73
Lavoro a domicilio	» 74
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici	» 75

Sezione IV — *Del tirocinio.*

Durata del tirocinio	Art. 76
Retribuzione	» 77
Istruzione professionale	» 78
Attestato di tirocinio	» 79
Norme applicabili al tirocinio	» 80

CAPO II — *Dell'impresa agricola.*

Sezione I — Disposizioni generali.

Imprenditore agricolo	Art. 81
Inapplicabilità delle norme sulla registrazione	» 82
Responsabilità dell'imprenditore agricolo	» 83
Conferimento dei prodotti agricoli agli ammassi	» 84
Scambio di mano d'opera o di servizio	» 85
Comunioni tacite familiari	» 86

Sezione II — Della mezzadria.

Nozione	Art. 87
Famiglia colonica	» 88
Mezzadria senza determinazione di tempo	» 89
Mezzadria con determinazione di tempo	» 90
Diritti ed obblighi del concedente	» 91
Conferimento delle scorte	» 92
Obblighi del mezzadro	» 93
Altri obblighi del mezzadro	» 94
Divieto di subconcessione	» 95
Rappresentanza della famiglia colonica	» 96
Spese per la coltivazione	» 97
Miglioramenti	» 98
Riparazioni di piccola manutenzione	» 99
Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica	» 100
Raccolta e divisione dei prodotti	» 101
Vendita dei prodotti	» 102
Diritto di preferenza del concedente	» 103
Morte di una delle parti	» 104
Risoluzione del contratto	» 105
Trasferimento del diritto di godimento del fondo	» 106
Libretto colonico	» 107
Efficacia probatoria del libretto colonico	» 108
Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria	» 109

Sezione III — Della colonia parziaria.

Nozione	Art. 110
Durata	» 111
Obblighi del concedente	» 112
Obblighi del colono	» 113
Morte di una delle parti	» 114
Rinvio	» 115

Sezione IV — Della soccida.

§ 1° - Disposizioni generali.

Nozione	Art. 116
-------------------	----------

§ 2° - Della soccida semplice.

Nozione	Art. 117
Durata del contratto	» 118
Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera	» 119
Obblighi del soccidario	» 120
Caso fortuito	» 121
Reintegrazione del bestiame conferito	» 122
Trasferimento dei diritti sul bestiame	» 123
Accrescimenti, prodotti, utili e spese	» 124
Morte di una delle parti	» 125
Risoluzione del contratto	» 126
Prelevamento e divisione al termine del contratto	» 127

§ 3° - Della soccida parziaria.

Conferimento del bestiame	Art. 128
Reintegrazione del bestiame conferito	» 129
Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili	» 130
Rinvio	» 131

§ 4° - Della soccida con conferimento di pascolo.

Nozione e norme applicabili	Art. 132
---------------------------------------	----------

Sezione V — Disposizione finale.

Usi	Art. 133
---------------	----------

CAPO III — *Delle imprese soggette a registrazione.*

Sezione I — Del registro delle imprese.

Registro delle imprese	Art. 134
Modalità dell'iscrizione	» 135
Iscrizione di ufficio	» 136
Cancellazione di ufficio	» 137
Ricorso contro il decreto del giudice del registro	» 138
Efficacia dell'iscrizione	» 139
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione	» 140

Sezione II — Dell'obbligo di registrazione.

Imprenditori soggetti a registrazione	Art. 141
Società	» 142
Enti pubblici	» 143

Piccoli imprenditori	Art. 144
Indicazioni dell'iscrizione	» 145
Sezione III — Disposizioni particolari per le imprese commerciali.	
§ 1° - Della capacità.	
Minori, interdetti e inabilitati	Art. 146
Minore emancipato	» 147
§ 2° - Dell'iscrizione nel registro delle imprese.	
Iscrizione dell'impresa	Art. 148
Sedi secondarie	» 149
§ 3° - Delle scritture contabili.	
Libri obbligatori e altre scritture contabili	Art. 150
Libro contabile e libro degli inventari	» 151
Contenuto del libro giornale	» 152
Redazione dell'inventario	» 153
Bollatura e vidimazione facoltativa	» 154
Tenuta della contabilità	» 155
Conservazione delle scritture contabili	» 156
§ 4° - Dell'insolvenza.	
Fallimento e concordato preventivo	Art. 157

TITOLO III.

DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I — Disposizioni generali.

Contratto di opera	Art. 158
Prestazione della materia	» 159
Esecuzione dell'opera	» 160
Corrispettivo	» 161
Difformità e vizio dell'opera	» 162
Recesso unilaterale dal contratto	» 163
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera	» 164

CAPO II — Delle professioni intellettuali.

Esercizio delle professioni intellettuali	Art. 165
Prestazione d'opera intellettuale	» 166
Difetto d'iscrizione	» 167

Esecuzione dell'opera	Art. 168
Compenso	» 169
Spese e acconti	» 170
Divieto di ritenzione	» 171
Responsabilità del prestatore d'opera	» 172
Recesso	» 173
Rinvio	» 174

TITOLO IV.

DEL LAVORO SUBORDINATO
IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO I — Disposizioni generali.

Norme applicabili	Art. 175
-----------------------------	----------

CAPO II — Del lavoro domestico.

Norme applicabili	Art. 176
Periodo di prova	» 177
Recesso	» 178
Vitto, alloggio e assistenza	» 179
Periodo di riposo	» 180
Indennità di anzianità	» 181
Certificato di lavoro	» 182

TITOLO V.

DELLE SOCIETÀ

CAPO I — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 183
Comunione a scopo di godimento	» 184
Tipi di società	» 185

CAPO II — Della società semplice.

Sezione I — Disposizioni generali.

Contratto sociale	Art. 186
Modificazioni del contratto sociale	» 187

Sezione II — Dei rapporti tra i soci.

Conferimenti	Art. 188
Garanzia e rischi dei conferimenti	» 189
Conferimento di credito	» 190
Uso illegittimo delle cose sociali	» 191
Amministrazione disgiuntiva	» 192
Amministrazione congiuntiva	» 193
Revoca della facoltà di amministrare	» 194
Diritti e obblighi degli amministratori	» 195
Controllo dei soci	» 196
Utili	» 197
Ripartizione dei guadagni e delle perdite	» 198
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo	» 199
Patto leonino	» 200

Sezione III — Dei rapporti con i terzi.

Rappresentanza della società	Art. 201
Responsabilità per le obbligazioni sociali	» 202
Escussione del patrimonio sociale	» 203
Responsabilità del nuovo socio	» 204
Creditore particolare del socio	» 205
Esclusione della compensazione	» 206

Sezione IV — Dello scioglimento della società.

Cause di scioglimento	Art. 207
Proroga tacita	» 208
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento	» 209
Liquidatori	» 210
Obblighi e responsabilità dei liquidatori	» 211
Inventario	» 212
Poteri dei liquidatori	» 213
Divieto di nuove operazioni	» 214
Pagamento dei debiti sociali	» 215
Restituzione dei beni conferiti in godimento	» 216
Ripartizione dell'attivo	» 217
Ripartizione di beni in natura	» 218

Sezione V — Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

Morte del socio	Art. 219
Recesso del socio	» 220
Esclusione	» 221
Procedimento di esclusione	» 222
Esclusione di diritto	» 223

Liquidazione della quota del socio uscente	Art. 224
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi	» 225

CAPO III — Della società in nome collettivo.

Nozione	Art. 226
Ragione sociale	» 227
Norme applicabili	» 228
Incapace	» 229
Atto costitutivo	» 230
Pubblicazione	» 231
Mancata registrazione	» 232
Rappresentanza della società	» 233
Sedi secondarie	» 234
Modificazioni dell'atto costitutivo	» 235
Divieto di concorrenza	» 236
Scritture contabili	» 237
Limiti alla distribuzione degli utili	» 238
Responsabilità dei soci	» 239
Creditore particolare del socio	» 240
Riduzione di capitale	» 241
Proroga della società	» 242
Scioglimento della società	» 243
Pubblicazione della nomina dei liquidatori	» 244
Rappresentanza della società in liquidazione	» 245
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto	» 246
Cancellazione della società	» 247

CAPO IV — Della società in accomandita semplice.

Nozione	Art. 248
Ragione sociale	» 249
Norme applicabili	» 250
Atto costitutivo	» 251
Mancata registrazione	» 252
Soci accomandatari	» 253
Nomina e revoca degli amministratori	» 254
Soci accomandanti	» 255
Utili percepiti in buona fede	» 256
Trasferimento della quota	» 257
Cause di scioglimento	» 258

CAPO V — Della società per azioni.

Sezione I — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 259
-------------------	----------

Denominazione sociale	Art. 260
Ammontare minimo del capitale	» 261
Atto costitutivo	» 262
Requisiti per la costituzione	» 263
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società	» 264
Effetti dell'iscrizione	» 265
Nullità dell'atto costitutivo	» 266
Sezione II — Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.	
Programma e sottoscrizione delle azioni	Art. 267
Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	» 268
Assemblea dei sottoscrittori	» 269
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo	» 270
Sezione III — Dei promotori e dei soci fondatori.	
Promotori	Art. 271
Obbligazioni dei promotori	» 272
Responsabilità dei promotori	» 273
Limite dei benefici riservati ai promotori	» 274
Soci fondatori	» 275
Sezione IV — Dei conferimenti.	
Conferimenti	Art. 276
Stima dei conferimenti in natura	» 277
Mancato pagamento delle quote	» 278
Prestazioni accessorie	» 279
Sezione V — Delle azioni.	
Emissione delle azioni	Art. 280
Indivisibilità delle azioni	» 281
Categorie di azioni	» 282
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	» 283
Diritti agli utili e alla quota di liquidazione	» 284
Diritto di voto	» 285
Pegno e usufrutto di azioni	» 286
Azioni di godimento	» 287
Contenuto delle azioni	» 288
Azioni nominative e al portatore	» 289
Responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni	» 290
Acquisto delle proprie azioni	» 291
Anticipazioni sulle proprie azioni	» 292
Acquisto di azioni da parte di società controllate	» 293

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni	Art. 294
Partecipazioni	» 295
Unico azionista	» 296
Sezione VI — Degli organi sociali.	
§ 1° - Dell'assemblea.	
Luogo di convocazione dell'assemblea	Art. 297
Assemblea ordinaria	» 298
Assemblea straordinaria	» 299
Formalità per la convocazione	» 300
Convocazione su richiesta della minoranza	» 301
Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni	» 302
Seconda convocazione	» 303
Diritto di intervento all'assemblea	» 304
Presidenza dell'assemblea	» 305
Rappresentanza nell'assemblea	» 306
Conflitto di interessi	» 307
Rinvio dell'assemblea	» 308
Verbale delle deliberazioni dell'assemblea	» 309
Assemblee speciali	» 310
Invalidità delle deliberazioni	» 311
Procedimento di impugnazione	» 312
Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto	» 313
§ 2° - Degli amministratori.	
Amministrazione della società	Art. 314
Comitato esecutivo e amministratori delegati	» 315
Cause di ineleggibilità e decadenza	» 316
Nomina degli amministratori	» 317
Poteri di rappresentanza	» 318
Cessazione degli amministratori	» 319
Sostituzione degli amministratori	» 320
Cauzione degli amministratori	» 321
Validità delle deliberazioni del consiglio	» 322
Compensi agli amministratori	» 323
Divieto di concorrenza	» 324
Conflitto di interessi	» 325
Responsabilità verso la società	» 326
Azione sociale di responsabilità	» 327
Responsabilità verso i creditori sociali	» 328
Azione individuale del socio e del terzo	» 329
Direttori generali	» 330

§ 3° - Del collegio sindacale.	
Composizione del collegio	Art. 331
Presidenza del collegio	» 332
Cause di ineleggibilità e di decadenza	» 333
Nomina e cessazione dall'ufficio	» 334
Sostituzione	» 335
Retribuzione	» 336
Doveri del collegio sindacale	» 337
Riunioni e deliberazioni del collegio	» 338
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee	» 339
Omissioni degli amministratori	» 340
Responsabilità	» 341
Denuncia al collegio sindacale	» 342
Denuncia al tribunale	» 343
Sezione VII — Delle obbligazioni.	
Limite all'emissione di obbligazioni	Art. 344
Pubblicazione della deliberazione	» 345
Riduzione del capitale	» 346
Contenuto delle obbligazioni	» 347
Costituzione delle garanzie	» 348
Assemblea degli obbligazionisti	» 349
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea	» 350
Rappresentante comune	» 351
Obblighi e poteri del rappresentante comune	» 352
Azione individuale degli obbligazionisti	» 353
Sorveglianza delle obbligazioni	» 354
Sezione VIII — Dei libri sociali.	
Libri sociali obbligatori	Art. 355
Diritto di ispezione dei libri sociali	» 356
Sezione IX — Del bilancio.	
Redazione del bilancio	Art. 357
Contenuto del bilancio	» 358
Criteri di valutazione	» 359
Partite relative a più esercizi	» 360
Valore di avviamento	» 361
Riserva legale	» 362
Fondi di anzianità o di quiescenza	» 363
Sopraprezzo delle azioni	» 364
Partecipazione agli utili	» 365
Relazione dei sindaci e deposito del bilancio	» 366

Distribuzione degli utili ai soci	Art. 367
Azione di responsabilità	» 368
Pubblicazione del bilancio	» 369
Sezione X — Delle modificazioni all'atto costitutivo.	
Pubblicazione delle modificazioni	Art. 370
Diritto di recesso	» 371
Aumento di capitale	» 372
Sottoscrizione e versamenti	» 373
Conferimenti in natura	» 374
Diritto di opzione	» 375
Passaggio di riserve a capitale	» 376
Delega agli amministratori	» 377
Iscrizione nel registro delle imprese	» 378
Riduzione del capitale esuberante	» 379
Riduzione del capitale per perdite	» 380
Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale	» 381
Sezione XI — Dello scioglimento e della liquidazione.	
Cause di scioglimento	Art. 382
Effetti dello scioglimento	» 383
Nomina e revoca dei liquidatori	» 384
Organi sociali durante la liquidazione	» 385
Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori	» 386
Bilancio finale di liquidazione	» 387
Approvazione tacita del bilancio	» 388
Deposito delle somme non riscosse	» 389
Cancellazione della società	» 390
Deposito dei libri sociali	» 391
Sezione XII — Delle società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici.	
Società con partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici	Art. 392
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da altri enti pubblici	» 393
Presidenza del collegio sindacale	» 394
Sezione XIII — Delle società di interesse nazionale.	
Norme applicabili	Art. 395
CAPO VI — Delle società in accomandita per azioni.	
Nozione	Art. 396
Denominazione sociale	» 397
Norme applicabili	» 398

Soci accomandatari	Art. 399
Revoca degli amministratori	» 400
Sostituzione degli amministratori	» 401
Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori	» 402
Bilancio, sindaci e azione di responsabilità	» 403
Modificazioni dell'atto costitutivo	» 404
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi	» 405

CAPO VII — *Delle società a responsabilità limitata.*

Sezione I — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 406
Denominazione sociale	» 407
Capitale sociale	» 408
Costituzione	» 409

Sezione II — Dei conferimenti e delle quote.

Conferimenti	Art. 410
Mancato pagamento delle quote	» 411
Prestazioni accessorie	» 412
Trasferimento delle quote	» 413
Esecuzione sulla quota	» 414
Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti	» 415
Divisibilità delle quote sociali	» 416
Acquisto o pegno di quote da parte della società	» 417

Sezione III — Degli organi sociali e dell'amministrazione.

Convocazione dell'assemblea	Art. 418
Diritto di voto	» 419
Deliberazioni dell'assemblea	» 420
Amministrazione	» 421
Libri sociali	» 422
Collegio sindacale	» 423
Controllo individuale del socio	» 424
Bilancio	» 425
Ripartizione degli utili	» 426
Pubblicazione del bilancio	» 427

Sezione IV — Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento.

Modificazioni dell'atto costitutivo	Art. 428
Aumento del capitale	» 429
Riduzione del capitale	» 430
Scioglimento e liquidazione	» 431

CAPO VIII — *Della trasformazione e della fusione della società.*

Sezione I — Della trasformazione delle società.

Trasformazione di società a responsabilità illimitata in altro tipo di società	Art. 432
Responsabilità dei soci	» 433
Assegnazione di azioni e quote	» 434

Sezione II — Della fusione delle società.

Forme di fusione	Art. 435
Deliberazioni di fusione	» 436
Opposizione dei creditori	» 437
Atto di fusione	» 438

CAPO IX. — *Delle società costituite all'estero od operanti all'estero.*

Società costituite all'estero con sede nel Regno	Art. 439
Società estere con sede secondaria nel Regno	» 440
Società estere di tipo diverso da quelle nazionali	» 441
Responsabilità in caso d'inosservanza di formalità	» 442
Società costituite nel Regno con attività all'estero	» 443
Società con prevalenti interessi stranieri	» 444

TITOLO VI.

DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I — *Delle imprese cooperative.*

Sezione I — Disposizioni generali.

Società cooperative	Art. 445
Enti mutualistici	» 446
Società cooperative a responsabilità illimitata	» 447
Società cooperative a responsabilità limitata	» 448
Denominazione sociale	» 449
Norme applicabili	» 450
Leggi speciali	» 451

Sezione II — Costituzione.

Atto costitutivo	Art. 452
Iscrizione nel registro delle imprese	» 453
Variabilità dei soci e del capitale	» 454

Sezione III — Delle quote e delle azioni.

Quote ed azioni	Art. 455
Acquisto delle proprie quote e azioni	» 456
Trasferibilità delle quote o delle azioni	» 457
Mancato pagamento delle quote o delle azioni	» 458
Ammissione di nuovi soci	» 459
Recesso del socio	» 460
Esclusione del socio	» 461
Morte del socio	» 462
Liquidazione della quota del socio uscente	» 463
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi	» 464
Credito particolare del socio	» 465

Sezione IV — Organi sociali.

Assemblea	Art. 466
Assemblee separate	» 467
Rappresentanza nell'assemblea	» 468
Amministratori e sindaci	» 469
Distribuzione degli utili	» 470

Sezione V — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Modificazioni dell'atto costitutivo	Art. 471
Fusione	» 472

Sezione VI — Dello scioglimento e della liquidazione.

Scioglimento	Art. 473
Liquidazione coattiva e fallimento	» 474
Responsabilità sussidiaria dei soci	» 475

Sezione VII — Dei controlli dell'autorità governativa.

Controllo sulle società cooperative	Art. 476
Gestione commissariale	» 477
Liquidazione coattiva	» 478
Sostituzione dei liquidatori	» 479

CAPO II — Delle mutue assicuratrici.

Nozione	Art. 480
Norme applicabili	» 481
Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia	» 482

TITOLO VII.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Nozione	Art. 483
Pluralità di associazioni	» 484
Pluralità di associazioni	» 485
Diritti dell'associante e dell'associato	» 486
Divisione degli utili e delle perdite	» 487
Partecipazioni agli utili e alle perdite	» 488

TITOLO VIII

DELL'AZIENDA

Nozione	Art. 489
Imprese soggette a registrazione	» 490
Divieto di concorrenza	» 491
Successione nei contratti	» 492
Crediti relativi all'azienda ceduta	» 493
Debiti relativi all'azienda ceduta	» 494
Usufrutto dell'azienda	» 495
Affitto dell'azienda	» 496

CAPO II — Della ditta e dell'insegna.

Ditta	Art. 497
Modificazione della ditta	» 498
Trasferimento della ditta	» 499
Registrazione della ditta	» 500
Società	» 501
Insegna	» 502

CAPO III — Del marchio.

Diritto di esclusività	Art. 503
Marchi collettivi	» 504
Preuso	» 505
Divieto di soppressione del marchio	» 506

Trasferimento del marchio	Art. 507
Leggi speciali	» 508

TITOLO IX

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

CAPO I — *Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche.*

Oggetto del diritto	Art. 509
Acquisto del diritto	» 510
Contenuto del diritto	» 511
Progetti di lavori	» 512
Interpreti ed esecutori	» 513
Soggetti del diritto	» 514
Trasferimento di diritti di utilizzazione	» 515
Ritiro dell'opera dal commercio	» 516
Leggi speciali	» 517

CAPO II — *Del diritto di brevetto sulle invenzioni industriali.*

Diritto di esclusività	Art. 518
Oggetto del brevetto	» 519
Brevetto per nuovi metodi e processi di fabbricazione	» 520
Brevetto dipendente da brevetto altrui	» 521
Soggetti del diritto	» 522
Alienabilità e trasmissibilità	» 523
Invenzione del prestatore di lavoro	» 524
Rinvio alle leggi speciali	» 525

CAPO III — *Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.*

Modelli di utilità	Art. 526
Modelli e disegni ornamentali	» 527
Norme applicabili	» 528

TITOLO X.

DELLA DISCIPLINA E DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI

CAPO I — *Della disciplina della concorrenza.*

Sezione I — Disposizioni generali.

Limiti legali della concorrenza	Art. 529
Limiti contrattuali della concorrenza	» 530
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio	» 531
Atti di concorrenza sleale	» 532
Sanzioni	» 533
Risarcimento del danno	» 534
Azione delle associazioni professionali	» 535

CAPO II — *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.*

Nozione e norme applicabili	Art. 536
Forma e contenuto del contratto	» 537
Durata del consorzio	» 538
Controllo sull'attività dei singoli consorziati	» 539
Deliberazioni consortili	» 540
Modificazioni del contratto	» 541
Organi preposti al consorzio	» 542
Recesso ed esclusione	» 543
Trasferimento dell'azienda	» 544
Cause di scioglimento	» 545

Sezione II — Dei consorzi con attività esterna.

Iscrizione nel registro delle imprese	Art. 546
Rappresentanza in giudizio	» 547
Fondo consortile	» 548
Responsabilità verso i terzi	» 549

Sezione III — Dei consorzi obbligatori.

Costituzione	Art. 550
Consorzio per l'ammasso dei prodotti agricoli	» 551

Sezione IV — Dei controlli dell'autorità governativa.

Approvazione del contratto consortile	Art. 552
Controllo sull'attività del consorzio	» 553
Estensione delle norme di controllo alle società	» 554

INDICE ALFABETICO ANALITICO

AFFITTANZA.

Affittanza con obbligo di miglioria Art. 26

AMMASSI.

Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli Art. 551

AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ'.

Aministrazione della società Art. 314
 Comitato esecutivo e amministratori delegati » 315
 Ineleggibilità e decadenza » 316
 Nomina degli amministratori » 317
 Poteri di rappresentanza » 318
 Cessazione degli amministratori » 319
 Loro sostituzione » 320
 Cauzione degli amministratori » 321
 Validità delle deliberazioni del consiglio » 322
 Compensi degli amministratori » 323
 Divieto di concorrenza » 324
 Conflitto di interessi » 325
 Responsabilità verso la società » 326
 Azione sociale di responsabilità » 327
 Responsabilità verso i creditori sociali » 328
 Azione individuale del socio e del terzo » 329
 Direttori generali » 330
 Denuncia al tribunale » 343

ANNULLABILITÀ'.

Del contratto di lavoro Art. 22

ANZIANITÀ'.

Indennità di anzianità pei prestatori di lavoro Art. 66
 Fondi di anzianità e di quiescenza » 363

APPRENDISTA.

Durata del tirocinio Art. 76
 Retribuzione » 77
 Istruzione professionale » 78
 Attestato di tirocinio » 79

ASSEMBLEA.

Convocazione nella sede della società Art. 297
 Assemblea ordinaria » 298
 Assemblea straordinaria » 299
 Formalità » 300
 Convocazione per richiesta della minoranza » 301
 Costituzione dell'assemblea e validità delle delibe-
 razioni » 302
 Seconda convocazione » 303
 Diritto d'intervento » 304
 Presidenza » 305
 Rappresentanza dell'assemblea » 306
 Conflitto d'interessi » 307
 Rinvio » 308
 Verbale delle deliberazioni » 309
 Assemblee speciali » 310
 Invalidità delle deliberazioni » 311
 Procedimento di impugnazione » 312
 Deliberazioni nulle » 313
 Assemblea degli obbligazionisti » 349

ASSISTENZA E PREVIDENZA.

Obbligatorietà Art. 60
 Contribuzioni » 61
 Prestazioni » 62
 Fondi speciali » 63
 Indennità di anzianità » 66
 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio
 militare » 56-57
 Indennità di anzianità » 66
 Computo della indennità » 67
 Indennità in caso di morte » 68
 Forme di previdenza » 69

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Nozione Art. 483
 Pluralità di associazioni » 484
 Diritti dei terzi » 485

Diritti dell'associante e dell'associato	Art. 486
Divisione degli utili e delle perdite	» 487
Partecipazione agli utili e alle perdite	» 488

ATTO COSTITUTIVO.

Pubblicazione delle modificazioni	Art. 370
Diritto di recesso	» 371
Aumento di capitale	» 372
Sottoscrizione e versamenti	» 373
Conferimenti in natura	» 374
Opzione	» 375
Passaggio di riserve a capitale	» 376
Delega agli amministratori	» 377
Registrazione	» 378
Riduzione del capitale esuberante	» 379
Riduzione del capitale per perdite	» 380
Riduzione del capitale al disotto del limite legale	» 381
Modificazione all'atto costitutivo delle società	404-428

AZIENDA.

Imprese soggette a registrazione	Art. 490
Divieto di concorrenza	» 491
Successione nei contratti	» 492
Crediti e debiti dell'azienda ceduta	493-494
Usufrutto dell'azienda	» 495
Affitto dell'azienda	» 496

AZIONI.

Programma della società e pubblica sottoscrizione	Art. 267
Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	268-269
Emissione delle azioni e loro indivisibilità	280-281
Categorie di azioni	» 282
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	» 283
Diritto agli utili e diritto di voto	284-285
Pegno e usufrutto di azioni	» 286
Azioni di godimento	» 287
Contenuto delle azioni	» 288
Nominative e al portatore	» 289
Responsabilità dei cedenti e dei giranti	» 290
Acquisto e anticipazioni	291-292-293
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni	» 294
Partecipazioni	» 295
Unico azionista	» 296
Sopraprezzo delle azioni	» 364

BILANCIO.

Redazione del bilancio	Art. 357
Suo contenuto	» 358
Criteri di valutazione	» 359
Partite relative a più esercizi	» 360
Valore di avviamento	» 361
Riserva legale	» 362
Fondi di anzianità e di quiescenza	» 363
Sopraprezzo delle azioni	» 364
Partecipazione agli utili	» 365
Relazione dei sindaci	» 366
Distribuzione degli utili	» 367
Azione di responsabilità	» 368
Pubblicazione del bilancio	» 369
Bilancio finale di liquidazione	» 386

BREVETTO.

Diritto di esclusività	Art. 518
Oggetto del brevetto	» 519
Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione	» 520
Brevetto dipendente da brevetto altrui	» 521
Soggetti del diritto	» 522
Invenzione del prestatore di lavoro	» 524
Rinvio alle leggi speciali	» 525

COLONIA PARZIARIA.

Durata	Art. 111
Obblighi del concedente e del colono	112-113
Morte di una delle parti	» 114
Rinvio	» 115

CONCORDATO PREVENTIVO.

Concordato preventivo e fallimento	Art. 157
--	----------

CONCORRENZA (vedere: Disciplina della concorrenza).**CONSORZI (vedere: Disciplina dei consorzi).****CONTRATTI.**

Colonia parziaria e affittanza con obbligo di migliorioria	Art. 25
Contratti fra più imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi	» 536

CONTRATTO DI LAVORO.

Assunzione in prova	Art. 42
Durata del contratto	» 43
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori	» 44
Prestazione del lavoro	» 49
Recesso del contratto	» 64-65
Certificato di lavoro	» 70
Patto di non concorrenza	» 71
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici	» 75

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

Stipulato dalle associazioni professionali	Art. 13
Disciplina	» 14
Efficacia	» 15-23
Applicazione	» 16
Contenuto	» 17
Pubblicazione	» 18
Denuncia	» 19
Inquadramento	» 21
Annullabilità	» 22
Norme equiparate al contratto collettivo	» 27

CONTROLLO.

Controllo sull'esercizio della produzione esercitato dallo Stato	Art. 31
Controllo dei libri sociali	» 356
Controllo individuale del socio	» 424
Controllo dell'autorità governativa	» 476
Controllo sull'attività dei singoli consorziati	» 539
Controllo sull'attività del consorzio	» 553
Estensione delle norme di controllo alle società consortili	» 554

COOPERATIVE:

Imprese cooperative	Art. 445
Società a responsabilità illimitata	» 447
Società a responsabilità limitata	» 448
Norme e denominazione sociale	449-450
Leggi speciali	» 451
Costituzione	452-453-454
Quote ed azioni	455 a 458
Condizioni riferentisi ai soci	459 a 465
Diritto al voto e assemblee	466 a 468

Amministratori e sindaci	Art. 469
Distribuzione degli utili	» 470
Modificazioni all'atto costitutivo e fusione	» 472
Scioglimento e liquidazione	473-474
Responsabilità sussidiaria dei soci	» 475
Controlli dell'autorità governativa	» 476
Gestione commissariale	» 477
Liquidazione coattiva	» 478
Sostituzione dei liquidatori	» 479

DENUNCIA.

Denuncia del contratto di lavoro	Art. 19
Denuncia al collegio sindacale	» 342
Denuncia al tribunale	» 342

DIRITTO D'AUTORE.

Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche	Art. 509
Acquisto del diritto	» 510
Contenuto del diritto	» 511
Progetti di lavori	» 512
Interpreti ed esecutori	» 513
Soggetti del diritto	» 514
Ritiro dell'opera dal commercio	» 516
Leggi speciali	» 517

DISCIPLINA DEI CONSORZI.

Contratti fra più imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi	Art. 536
Forma del contratto	» 537
Durata del consorzio	» 538
Controllo sull'attività dei singoli consorziati	» 539
Deliberazioni consortili	» 540
Modificazioni del contratto	» 541
Organi preposti al consorzio	» 542
Recesso ed esclusione	» 543
Trasferimento	» 544
Scioglimento	» 545
Iscrizione nel registro dei consorzi con attività esterna	» 546
Rappresentanza in giudizio	» 547
Fondo consortile	» 548
Responsabilità verso i terzi	» 549
Costituzione dei consorzi obbligatori	» 550

Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli . . .	Art. 551
Approvazione dell'autorità governativa del contratto consortile . . .	» 552
Controllo sull'attività del consorzio . . .	» 553
Estensione delle norme di controllo . . .	» 554

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA.

Limiti legali della concorrenza . . .	Art. 529
Limiti contrattuali . . .	» 530
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio . . .	» 531
Atti di concorrenza sleale . . .	» 532
Sanzioni . . .	» 533
Risarcimento del danno . . .	» 534
Azione delle associazioni professionali . . .	» 535

DITTA E INSEGNA.

Uso esclusivo della ditta . . .	Art. 497
Modificazione della ditta . . .	» 498
Trasferimento . . .	» 499
Registrazione . . .	» 500
Società . . .	» 501
Insegna . . .	» 502

EMISSIONE.

Emissione delle azioni . . .	Art. 280-281
Emissione delle obbligazioni . . .	» 344

FALLIMENTO.

Fallimento e concordato preventivo . . .	Art. 157
--	----------

FUSIONE DELLE SOCIETÀ' (vedi: trasformazione, 342 e segg.).**FUSIONE DELLE COOPERATIVE.**

Fusione delle cooperative . . .	Art. 472
---------------------------------	----------

IMPRENDITORE.

Requisiti . . .	Art. 28
Piccoli imprenditori . . .	» 29
Obbligo di tutela delle condizioni di lavoro . . .	» 33
Responsabilità . . .	» 34
Inosservanza degli obblighi . . .	» 35
Sanzioni . . .	» 36
Procedimento . . .	» 37
Collaboratori dell'imprenditore . . .	» 40-41
Obbligatorietà di prestazioni di assistenza . . .	» 62-63

IMPRENDITORE AGRICOLO.

Condizioni per esserlo . . .	Art. 81
Inapplicabilità delle norme sulla registrazione . . .	» 82
Responsabilità . . .	» 83
Conferimento dei prodotti agli ammassi . . .	» 84
Scambio di mano d'opera o di servizi . . .	» 85
Comunioni tacite familiari . . .	» 86

IMPRESA.

Condizioni per esercitarla . . .	Art. 30
Direzione e gerarchia . . .	» 32
Imprese esercitate da enti pubblici . . .	» 38

INABILITATI.

Inabilitati, minori e interdetti . . .	Art. 146
--	----------

INDENNITÀ.

Indennità di anzianità pei prestatori di lavoro . . .	Art. 66
Indennità in caso di morte . . .	» 68
Indennità di anzianità per la gente di servizio . . .	» 181

INSOLVENZA.

Fallimento e concordato preventivo . . .	Art. 157
--	----------

INTERDETTI.

Interdetti, minori e inabilitati . . .	Art. 146
--	----------

INVENZIONI INDUSTRIALI.

Progetti di lavori . . .	Art. 512
Diritto di esclusività . . .	» 518
Oggetto del brevetto . . .	» 519
Nuovi metodi o processi di fabbricazione . . .	» 520
Brevetto dipendente da brevetto altrui . . .	» 521
Diritto di brevetto . . .	» 522
Alienabilità e trasmissibilità . . .	» 523
Invenzione del prestatore di lavoro . . .	» 524
Leggi speciali . . .	» 525

ISPEZIONE.

Ispezione dei libri sociali . . .	Art. 356
Controllo individuale del socio . . .	» 424
Controllo dell'autorità governativa . . .	» 476
Ispezioni sull'attività dei consorziati . . .	» 539

LAVORO.

Carta del lavoro e ordinamento delle categorie . . .	Art. 1-2-3
--	------------

Tutela delle condizioni di lavoro	Art. 33
Orario di lavoro	» 53
Lavoro straordinario e notturno	» 54
Periodo di riposo	» 55
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio	» 56
Servizio militare	» 57
Trasferimento dell'azienda	» 58
Rinuncie e transazioni	» 59

LAVORO A COTTIMO.

Obbligatorietà del cottimo	Art. 46
Tariffe di cottimo	» 47
Divieto d'intermediazione nel lavoro a cottimo	» 73
Lavoro a domicilio	» 74

LAVORO AUTONOMO.

Contratto di opera	Art. 158
Prestazione della materia	» 159
Esecuzione dell'opera	» 160
Corrispettivo	» 161
Difformità e vizi dell'opera	» 162
Recesso unilaterale del contratto	» 163
Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera	» 164

LAVORO DOMESTICO.

Periodo di prova	Art. 177
Recesso	» 178
Vitto, alloggio e assistenza	» 179
Periodo di riposo	» 180
Indennità di anzianità	» 181
Certificato di lavoro	» 182

LAVORO INTELLETTUALE.

Esercizio delle professioni intellettuali	Art. 165
Prestazione d'opera	» 166
Difetto di iscrizione	» 167
Esecuzione dell'opera	» 168
Compenso	» 169
Spese e acconti	» 170
Divieto di ritenzione	» 171
Responsabilità del prestatore d'opera	» 172
Recesso	» 173
Rinvio	» 174

LIBRI DI COMMERCIO.

Libri obbligatori e altre scritture contabili	Art. 150
Libro giornale e libro degli inventari	» 151
Contenuto del libro giornale	» 152
Redazione dell'inventario	» 153
Bollatura e vidimazione facoltativa	» 154
Tenuta della contabilità	» 155
Conservazione delle scritture contabili	» 156

LIBRI SOCIALI.

Libri sociali obbligatori	Art. 355
Diritto di ispezione dei libri sociali	» 356
Deposito dei libri sociali	» 391
Libri sociali oltre quelli dell'art. 150	» 422

LIQUIDATORI.

Obblighi e responsabilità dei liquidatori 210-211-212-213-214-215	
Pubblicazione della nomina dei liquidatori	» 244
Rappresentanza della società in liquidazione	» 245
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto	» 246
Nomina e revoca dei liquidatori, loro poteri e responsabilità	385-386

LIQUIDAZIONE.

Effetti dello scioglimento	Art. 383
Nomina e revoca dei liquidatori	» 384
Poteri e responsabilità dei liquidatori	» 386
Bilancio finale di liquidazione	» 387
Approvazione tacita del bilancio	» 388
Cancellazione della società	» 390
Deposito dei libri sociali	» 391

MARCHIO.

Diritto di esclusività	Art. 503
Marchi collettivi - preuso	» 505
Divieto di soppressione del marchio	» 506
Trasferimento del marchio	» 507
Leggi speciali	» 508

MEZZADRIA.

Concedente e mezzadro	Art. 87-88
Mezzadria con determinazione di tempo	» 89
Senza determinazione di tempo	» 90
Diritti e obblighi del concedente	» 91

Conferimento delle scorte	Art. 92
Obblighi del mezzadro	» 93-94
Divieto di subconcessione	» 95
Famiglia colonica	» 96
Spese per la coltivazione	» 97
Miglioramenti e piccole riparazioni	» 98-99
Anticipazioni	» 100
Raccolta divisione e vendita dei prodotti	101-102
Diritto di preferenza al concedente	» 103
Morte di una delle parti	» 104
Risoluzione del contratto	» 105
Trasferimento del diritto di godimento del fondo	» 106
Libretto colonico	107-108
Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria	» 109
MINORE.	
Minore emancipato	Art. 147
MINORI.	
Minori interdetti e inabilitati	Art. 146
MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI.	
Diritto di brevetto	Art. 527
Leggi speciali	» 528
MODELLI DI UTILITA'.	
Diritto di brevetto	Art. 526
MODIFICAZIONI.	
All'atto costitutivo	Art. da 370 a 381
Modificazioni all'atto costitutivo delle società in ac- comandita	» 404
Delle società a responsabilità limitata	» 428
Modificazioni nel contratto di consorzio	» 541
MONOPOLIO.	
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio	Art. 531
MUTUE ASSICURATRICI.	
Enti mutualistici	Art. 446
Applicazione delle norme	480-481
Conferimenti per la costituzione dei fondi di ga- ranzia	» 482
NORME CORPORATIVE.	
Obbligatorietà	Art. 5

Efficacia	Art. 6
Limiti	» 7
Usi	» 8
OBLIGAZIONI.	
Limite all'emissione	Art. 344
Riduzione del capitale	» 345
Contenuto delle obbligazioni	» 247
Costituzione delle garanzie	» 248
Assemblea degli obbligazionisti	» 349
Impugnazione delle deliberazioni	» 350
Rappresentante comune	351-352
Azione individuale degli obbligazionisti	» 353
Sorteggio	» 354
OPERE DELL'INGEGNO.	
Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche	Art. 509
Acquisto del diritto	» 510
Contenuto del diritto	» 511
Progetti di lavori	» 512
Interpreti ed esecutori	» 513
Soggetti del diritto	» 514
Trasferimento dei diritti	» 515
Ritiro dell'opera dal commercio	» 516
Leggi speciali	» 517
OPZIONE.	
Diritto di opzione	Art. 375
ORARIO DI LAVORO	» 53
ORDINANZE CORPORATIVE.	
Disciplina, regolamento, tariffe	Art. 9
Efficacia	» 11
Inderogabilità	» 12
PERDITE.	
Riduzione del capitale per perdite	Art. 380
Divisione delle perdite	» 487
Partecipazione alle perdite	» 488
PRESTATORI DI LAVORO.	
Alle dipendenze dell'imprenditore	Art. 40
Categorie	» 41

Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori	Art. 44
Retribuzione	» 45
Obbligatorietà del cottimo	» 46
Tariffe di cottimo	» 47
Partecipazione agli utili	» 48
Prestazione del lavoro	» 49
Diligenza e fedeltà	» 50-51
Sanzioni disciplinari	» 52
Orario	» 53
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	» 283
Invenzione del prestatore di lavoro	» 524
Rinvio alle leggi speciali	» 525

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Obbligatorietà	Art. 60
Contribuzioni	» 61
Prestazioni	» 62
Obblighi dell'imprenditore	» 63
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare	» 56-57
Indennità di anzianità	» 66
Computo delle indennità	» 67
Indennità in caso di morte	» 68
Forme di previdenza	» 69

PRODUZIONE.

Controllo sull'indennizzo della produzione esercitato dallo Stato	Art. 31
---	---------

RECESSO.

Del contratto di lavoro	Art. 64-65
Recesso dei consorziati	» 543

REGISTRAZIONE.

Registro delle imprese	Art. 134
Modalità dell'iscrizione	» 135
Iscrizione di ufficio	» 136
Cancellazione	» 137
Ricorso contro il decreto del giudice del registro	» 138
Efficacia dell'iscrizione	» 139
Inosservanza dell'iscrizione e obbligo di registrazione	» 140
Imprenditori soggetti a registrazione	» 141
Società	» 142
Enti pubblici	» 143

Piccoli imprenditori	Art. 144
Indicazione dell'iscrizione	» 145

REGISTRO DELLE IMPRESE.

Iscrizione dell'impresa	Art. 148
Sedi secondarie	» 149

RESPONSABILITA'.

Dell'imprenditore	Art. 34
Responsabilità degli amministratori di società	326-328
Responsabilità del collegio sindacale	» 341
Responsabilità dei liquidatori	210 a 215, 286
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi	» 405
Responsabilità dell'alienante pei versamenti dovuti	» 415
Responsabilità dei soci in caso di trasformazione della società	» 433

SANZIONI.

Disciplinari per prestatori di lavoro	Art. 53
---	---------

SCIOGLIMENTO.

Cause ed effetti dello scioglimento	Art. 382-383
Organi sociali durante la liquidazione	» 386
Bilancio finale di liquidazione	» 387
Approvazione tacita del bilancio	» 388
Deposito delle somme non riscosse	» 389
Cancellazione della società	» 390
Deposito dei libri sociali	» 391
Scioglimento del contratto di consorzio	» 545

SOCCIDA.

Durata del contratto	Art. 118
Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera	» 119
Obblighi del soccidario	» 120
Caso fortuito	» 121
Reintegrazione del bestiame conferito	» 122
Trasferimento dei diritti sul bestiame	» 123
Prodotti, utili e spese	» 124
Morte di una delle parti	» 125
Risoluzione del contratto	» 126
Prelevamento e divisione al termine del contratto	» 127

SOCCIDA PARZIARIA.

Conferimento del bestiame	Art. 128
Reintegrazione del bestiame conferito	» 129

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili . . .	Art. 130
Rinvio . . .	» 131
Soccida con conferimento di pascolo . . .	» 132

SOCIETA' SEMPLICE.

Tipi di società . . .	Art. 185
Contratto sociale per la società semplice . . .	» 186
Modificazioni del contratto . . .	» 187
Conferimenti dei soci . . .	» 188
Garanzia e rischi dei conferimenti . . .	» 189
Conferimento di crediti . . .	» 190
Uso illegittimo delle cose sociali . . .	» 191
Amministrazione disgiuntiva . . .	» 192
Amministrazione congiuntiva . . .	» 193
Revoca della facoltà di amministrare . . .	» 194
Diritti e obblighi degli amministratori . . .	» 195
Controllo dei soci . . .	» 196
Utili . . .	» 197
Ripartizione dei guadagni e delle perdite . . .	» 198
Partecipazioni ai guadagni e perdite rimesse alla de- terminazione di un terzo . . .	» 199
Patto leonino . . .	» 200
Rappresentanza della società . . .	» 201
Responsabilità per le obbligazioni sociali . . .	» 202
Escussione del patrimonio sociale . . .	» 203
Responsabilità del nuovo socio . . .	» 204
Creditore del socio . . .	» 205
Esclusione della compensazione . . .	» 206

SCIoglimento DELLA SOCIETA'.

Cause di scioglimento . . .	Art. 207
Proroga tacita . . .	» 208
Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento . . .	» 209
Liquidatori . . .	» 210
Obblighi e responsabilità dei liquidatori . . .	» 211
Inventario . . .	» 312
Poteri dei liquidatori . . .	» 213
Divieto di nuove operazioni . . .	» 214
Pagamento dei debiti sociali . . .	» 215
Restituzione dei beni conferiti in godimento . . .	» 216
Ripartizione dell'attivo . . .	» 217
Ripartizione di beni in natura . . .	» 218
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio deceduto . . .	» 219

Recesso del socio . . .	Art. 220
Esclusione . . .	» 221
Procedimento di esclusione . . .	» 221
Esclusione di diritto . . .	» 222
Liquidazione della quota del socio uscente . . .	» 223
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi . . .	» 225

SINDACI.

Composizione del collegio sindacale . . .	Art. 331
Presidenza . . .	» 332
Cause di inelleggibilità e di decadenza . . .	» 333
Nomina e cessazione dall'ufficio . . .	» 334
Sostituzione . . .	» 335
Retribuzione . . .	» 336
Doveri del collegio sindacale . . .	» 337
Riunioni e deliberazioni del collegio . . .	» 338
Intervento alle adunanze del consiglio di ammini- strazione e alle assemblee . . .	» 339
Omissioni degli amministratori . . .	» 340
Responsabilità . . .	» 341
Denuncia al collegio sindacale . . .	» 342
Relazione dei sindaci . . .	» 366

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.

Obbligazioni sociali . . .	Art. 226
Ragione sociale . . .	» 227
Norme applicabili . . .	» 228
Incapace . . .	» 229
Atto costitutivo . . .	» 230
Pubblicazione . . .	» 231
Mancata registrazione . . .	» 232
Rappresentanza della società . . .	» 233
Sedi secondarie . . .	» 234
Modificazioni all'atto costitutivo . . .	» 235
Divieto di concorrenza . . .	» 236
Scritture contabili . . .	» 237
Limiti alla distribuzione degli utili . . .	» 238
Responsabilità dei soci . . .	» 239
Credito particolare del socio . . .	» 240
Riduzione di capitale . . .	» 241
Proroga della società . . .	» 242
Scioglimento della società . . .	» 243
Nomina e bilancio dei liquidatori . . .	244-245-246
Cancellazione della società . . .	» 247

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Ragione sociale	Art. 249
Norme applicabili	» 250
Atto costitutivo	» 251
Mancata registrazione	» 252
Soci accomandatari	» 253
Nomina e revoca degli amministratori	» 254
Soci accomandanti	» 255
Utili percepiti in buona fede	» 256
Trasferimento della quota	» 257
Cause di scioglimento	» 258

SOCIETA' PER AZIONI.

Norme principali	Art. 259-260
Ammontare minimo del capitale	» 261
Atto costitutivo	» 262
Requisiti per la costituzione	» 263
Deposito dell'atto e iscrizione	» 264
Effetti dell'iscrizione	» 265
Nullità dell'atto costitutivo	» 266
Programma e sottoscrizione delle azioni	» 267
Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	268-269
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo	» 270
Promotori, loro obbligazioni e responsabilità	271-272-273
Limiti dei benefici riservati ai promotori	» 274
Soci fondatori	» 275

SOCIETA' PER AZIONI (II).

Conferimenti	Art. 276
Stima di quelli in natura	» 277
Mancato pagamento delle quote	» 278
Prestazioni accessorie	» 279
Emissione delle azioni	» 280
Indivisibilità delle azioni	» 281
Categorie di azioni	» 282
Azioni a favore dei prestatori di lavoro	» 283
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione	» 284
Diritto di voto	» 285
Pegno e usufrutto di azioni	» 286
Azioni di godimento	» 287
Contenuto delle azioni	» 288
Azioni nominative e al portatore	» 289
Responsabilità dei cedenti e dei giranti delle azioni	» 290

Acquisto delle proprie azioni	Art. 291
Anticipazioni sulle proprie azioni	» 292
Acquisto di azioni da parte di società controllate	» 293
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni	» 294
Partecipazioni	» 295
Unico azionista (vedi anche: assemblea).	

SOCIETA' IN ACCOMANDITA.

Norme e denominazione sociale	Art. 396-397-398
Soci accomandatari	» 399
Revoca sostituzione o cessazione dall'ufficio dei soci amministratori	400-401-402
Bilancio, sindaci e azioni di responsabilità	» 403
Modificazioni all'atto costitutivo	» 404
Responsabilità degli accomandatari verso i terzi	» 405

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO

ed altri enti pubblici	Art. 392
Amministratori e sindaci	» 393
Presidenza del collegio sindacale	» 394
Società di interesse nazionale	» 395

SOCIETA' COSTITUITE OD OPERANTI ALL'ESTERO.

Società con sede nel Regno	Art. 439
Idem con sede secondaria nel Regno	» 440
Idem estere di tipo diverso da quello nazionale	» 441
Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità	» 442
Società costituite nel Regno con attività all'estero	» 443
Società con prevalenti interessi stranieri	» 444

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Norme e denominazione	Art. 406-407
Capitale sociale	» 408
Costituzione	» 409
Conferimenti e quote	» 410
Mancato pagamento delle quote	» 411
Trasferimento delle quote	» 413
Esecuzione sulla quota	» 414
Responsabilità nei versamenti dovuti	» 415
Divisibilità, acquisto e pegno di quote	416-417
Diritto di voto	» 419
Collegio sindacale	» 423
Controllo individuale del socio	» 424
Bilancio	» 425

Aumento e riduzione del capitale	Art. 429-430
Scioglimento e liquidazione	» 431
SOPRAPPREZZO.	
Delle azioni	Art. 364
TIROCINIO.	
Durata del tirocinio	Art. 76
Retribuzione	» 77
Istruzione professionale	» 78
Attestato di tirocinio	» 79
TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA'.	
Responsabilità dei soci	Art. 433
Assegnazione di azioni e quote	» 434
Forme di fusione	» 425
Deliberazione di fusione	» 435
Opposizione dei creditori	» 436
Atto di fusione	» 437
UTILI.	
Partecipazione agli utili	Art. 48.365
Diritto agli utili	» 284
Diritto agli utili per gli azionisti	» 284
Distribuzione degli utili ai soci	367-470
Divisione degli utili e delle perdite	» 487
Partecipazione agli utili e alle perdite	» 488

Altri Codici editi dalla nostra Casa:

NUOVO CODICE PENALE DEL REGNO D'ITALIA

NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL REGNO D'ITALIA

NUOVO CODICE CIVILE LIBRO PRIMO

NUOVO CODICE CIVILE LIBRO PRIMO (DELLE PERSONE) Disposizioni per l'attuazione e disposizioni transitorie

NUOVO CODICE CIVILE LIBRO SECONDO Libro della proprietà e valore giuridico della carta del lavoro

NUOVO CODICE CIVILE LIBRO TERZO Libro delle successioni e donazioni.

NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

